

**Documento di sintesi**

**Regolamento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01"**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione del  
Banco Popolare nella seduta del  
10 novembre 2015*

## Indice

Premessa.....	3
<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>4</b>
1 Termini di riferimento.....	5
2 Il Decreto.....	7
3 Natura del Modello .....	18
4 Ambito soggettivo di applicazione del Modello .....	19
5 Il Modello del Banco.....	20
6 Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello.....	37
7 Linee Guida di Gruppo.....	39
8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi .....	43
9 Sistema Sanzionatorio .....	53
10 Prestazione di servizi infragruppo .....	57
<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>62</b>
<i>(Protocolli)</i> .....	62
11 Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti.....	63
12.1 Reati, attività ed operazioni a rischio.....	67
12.2 <i>Reati contro la Pubblica Amministrazione</i> .....	67
12.2 <i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> .....	67
12.3 <i>Reati di criminalità organizzata (anche “transnazionali”) e di induzione a dichiarazione mendaci</i> .....	68
12.4 <i>Falso Nummario</i> .....	69
12.5 <i>Reati contro la proprietà industriale e le opere di ingegno</i> .....	69
12.6 <i>Reati societari</i> .....	69
12.7 <i>Abusi di mercato</i> .....	70
12.8 <i>Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> .....	70
12.9 <i>Contrasto al Riciclaggio, Autoriciclaggio ed al Finanziamento al terrorismo</i> .....	71
12.10 <i>Delitti contro la persona</i> .....	72
12.11 <i>Reati ambientali</i> .....	72

## Premessa

Il BANCO, ispirandosi alle Linee Guida dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle Banche del febbraio 2004, così come integrate con riferimento ai REATI ed ILLECITI introdotti in epoca successiva, ha provveduto ad elaborare il presente MODELLO che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Documento di Sintesi del MODELLO si compone di:

- «Parte Generale», nella quale è sintetizzato il quadro normativo di riferimento e che descrive le finalità del MODELLO, il processo di adozione, modifica e aggiornamento, le relazioni fra il MODELLO del BANCO e gli analoghi documenti delle altre Società del GRUPPO, l'ORGANISMO, il Sistema sanzionatorio e la prestazione di servizi infragruppo;
- «Parte Speciale», che - con riferimento ad ogni tipologia di REATI e di ILLECITI che il BANCO ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività - identifica le attività/operazioni a rischio e gli elementi essenziali che devono possedere le PROCEDURE per mitigare i rischi delle predette attività/operazioni. Dette Parti Speciali costituiscono, per il BANCO, "Protocolli" ai fini del DECRETO. Le Parti Speciali si intendono integrate da altri documenti normativi i quali, redatti per definire e regolare singoli processi tipici dell'attività aziendale ed in sé completi e comprensivi anche degli "aspetti 231", rendono superflua l'adozione di specifici "Protocolli".

## **PARTE GENERALE**

# 1 Termini di riferimento

Con riferimento agli ambiti ed agli aspetti disciplinati nel Regolamento, si assumono i “Termini di Riferimento” nel seguito descritti (in ordine alfabetico).

**APICALI:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del BANCO, delle Società appartenenti al GRUPPO o di una sua UNITÀ OPERATIVA dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo del BANCO. Ai fini della presente disciplina, il BANCO identifica tali soggetti:

- a) nei Componenti del Consiglio di Amministrazione, nei Componenti effettivi del Collegio sindacale;
- b) nel Direttore generale, nel Condirettore generale e/o nei Vice Direttori Generali, nei responsabili delle Direzioni e delle Divisioni, nei Responsabili delle funzioni individuate nello Statuto ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari ovvero che riportano direttamente agli Organi delegati dal Consiglio di Amministrazione (*prime linee di management*)

**BANCO o CAPOGRUPPO:** BANCO Popolare Soc. Coop.

**CODICE ETICO:** documento interno adottato dal BANCO con delibera del proprio Organo Amministrativo, nel quale sono definiti i principi etici a cui il GRUPPO intende uniformare l'intera sua attività

**COLLABORATORI:** persone fisiche o giuridiche diverse dagli APICALI e dai DIPENDENTI, che realizzano una cooperazione con il BANCO ed eseguono una prestazione destinata solo allo stesso

**CONTROPARTI:** persone fisiche o giuridiche diverse dagli APICALI, dai DIPENDENTI e dai COLLABORATORI in rapporto d'affari con il BANCO, ad esclusione dei rapporti contrattuali di durata rientranti nell'esercizio dell'attività istituzionale degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria

**DECRETO:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina dello stesso

**DESTINATARI:** i soggetti ai quali si applicano le regole contenute nel MODELLO, ovvero: gli APICALI ed i DIPENDENTI. Qualora tra gli APICALI o i DIPENDENTI figurino anche Amministratori di Società controllate (italiane o estere), essi sono considerati DESTINATARI del MODELLO in virtù della loro “appartenenza” alla Società Controllante. Sono assimilati ai DESTINATARI, limitatamente ai principi generali di prevenzione dei REATI/ILLECITI, anche i COLLABORATORI

**DIPENDENTI:** le persone che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato per il BANCO e che sono per questo sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli APICALI, indipendentemente dal tipo di contratto in essere, ivi inclusi i Dirigenti

**GRUPPO:** il BANCO e tutte le Società da questo direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile

**ILLECITI:** gli illeciti che richiamano la responsabilità del BANCO in materia di responsabilità amministrativa

**MODELLO:** il presente modello di organizzazione, gestione e controllo che si intende integrato dal CODICE ETICO, dall'impianto regolamentare redatto per definire e regolare singoli processi tipici dell'attività aziendale (in sé completo e comprensivo anche degli "aspetti 231"), dal sistema dei controlli e dal sistema dei poteri e delle deleghe

**NORMATIVA:** l'insieme di: (i) leggi vigenti nello Stato ed i relativi provvedimenti di attuazione, ivi compresi i Regolamenti emanati e le interpretazioni fornite dalle competenti Autorità; (ii) normativa aziendale e di GRUPPO, tempo per tempo in vigore; (iii) i CCNL applicabili

**ORGANISMO:** l'Organismo di Vigilanza del BANCO

**PROCEDURA:** la sequenza codificata delle attività operative interne, ivi compresi gli adempimenti e i flussi di carattere informatico, che presiedono allo svolgimento di un'attività od operazione aziendale

**REATI:** i reati che richiamano la responsabilità del BANCO in materia di responsabilità amministrativa

**TUB:** il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

**TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

**UNITÀ OPERATIVA:** unità organizzativa di strutture centrali e periferiche operante in Italia o all'estero (*Representative Offices*) con propria autonomia fissata dall'organigramma aziendale, così come definita dal "Regolamento di Struttura".

## 2 Il Decreto

Il DECRETO disciplina il sorgere di una responsabilità diretta - di natura amministrativa - dell'ente per la commissione di taluni REATI/ILLECITI da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

### 2.1. Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei REATI/ILLECITI per i quali è prevista, si aggiunge - e non si sostituisce - a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore del REATO/ILLECITO.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del REATO/ILLECITO non è stato identificato oppure il REATO/ILLECITO sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del REATO/ILLECITO. Qualora intervengano atti interruttivi, inizia un nuovo periodo di prescrizione.

### 2.2. Fattispecie di reato/illecito individuate dal Decreto

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente *«non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge»*, che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente REATO/ILLECITO, ma solo della commissione di REATI/ILLECITI tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO.

Assume particolare rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di REATO/ILLECITO rilevanti, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. Ai sensi dell'articolo 3 di tale legge, il REATO/ILLECITO commesso da «un gruppo criminale organizzato» deve possedere il carattere della transnazionalità, ossia:

- (a) deve essere commesso in più di uno Stato, *ovvero*
- (b) deve essere commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo deve avvenire in un altro Stato, *ovvero*
- (c) deve essere commesso in uno Stato ma in esso deve essere implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, *ovvero*
- (d) deve essere commesso in uno Stato ma avere effetti sostanziali in un altro Stato.

## **2.3. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità**

La commissione di uno dei REATI/ILLECITI indicati dal DECRETO costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal DECRETO stesso.

Il DECRETO prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere - il REATO/ILLECITO - commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità - anche non esclusiva - con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione del REATO/ILLECITO, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «nell'interesse esclusivo proprio o di terzi». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetto autore del fatto illecito.

L'illecito - penale o amministrativo - deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato infatti:

- (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. APICALI);
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno degli APICALI (c.d. «subalterni», che - si precisa - non coincidono con i soli DIPENDENTI).

Se più soggetti cooperano alla commissione del REATO/ILLECITO (dando luogo al concorso di persone nel REATO/ILLECITO: articolo 110 codice penale; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del REATO/ILLECITO.

## **2.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità**



Il DECRETO prevede una serie di condizioni - alcune descritte in positivo, altre in negativo - di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato all'ente.

Il DECRETO infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del REATO/ILLECITO - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di REATI/ILLECITI della specie di quello che è stato realizzato.

Benché la legge non ne preveda l'obbligo, il BANCO ha deciso di adottare un MODELLO conforme alle indicazioni del DECRETO.

## **2.5. I reati commessi da Apicali**

Per i REATI/ILLECITI commessi da soggetti in posizione «apicale», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità se dimostra che:

- (a) *«l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi»;*
- (b) *«il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;*
- (c) *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*
- (d) *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

## **2.6. I reati commessi dai sottoposti**

Per i REATI/ILLECITI commessi dai sottoposti (da intendersi come i soggetti in posizione «subordinata»), l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».*

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina prevede che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi».

## **2.7. Le caratteristiche del “modello di organizzazione, gestione e controllo”**

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un REATO/ILLECITO. In particolare prevede che se il REATO/ILLECITO è stato commesso da APICALI, l'ente non risponde se prova che il MODELLO risponde alle seguenti esigenze:

- (a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. “mappatura dei rischi”);*
- (b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- (c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- (d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- (e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Riguardo ai REATI/ILLECITI che possono essere commessi dai sottoposti, il MODELLO deve prevedere: «... in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio».

In merito all'efficace attuazione del MODELLO, sono previsti:

- (a) «una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- (b) «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

## **2.8. I reati commessi all'estero**

In forza dell'articolo 4 del DECRETO, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni REATI.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- (a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente: un soggetto APICALE o subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- (b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 Codice penale (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- (d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del Codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## **2.9. Il tentativo**

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti penali (delitti), previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità sia commesso nella forma del tentativo (articolo 56 Codice penale).

## **2.10. Le sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto dal DECRETO prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

### **2.10.1. Le sanzioni pecuniarie**

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Ogni REATO/ILLECITO prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00 per ciascuna quota), tenuto conto delle condizioni «economiche e patrimoniali dell'ente», in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa da reato è applicata: (i) dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; (ii) dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «*nel suo interesse o a suo vantaggio*».

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- (a) qualora l'autore del REATO/ILLECITO abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- (b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da REATO/ILLECITO, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- (a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del REATO/ILLECITO ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- (b) è stato adottato e reso operativo un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire REATI/ILLECITI della specie di quello verificatosi.

Nel caso di ILLECITI di cui all'articolo 187 del Testo Unico della Finanza, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

La sanzione pecuniaria è, invece, aumentata di un terzo se - in seguito alla commissione dei REATI di cui all'articolo 25-ter - l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

## **2.10.2. Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- (a) l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- (b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del REATO/ILLECITO;
- (c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- (d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- (e) il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- (a) l'ente ha tratto dal REATO/ILLECITO un profitto rilevante e il REATO/ILLECITO è stato commesso:
  - da un APICALE;
  - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del REATO/ILLECITO sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- (b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono di regola temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi REATI/ILLECITI della stessa indole di quello per cui si procede.

Il TUB <sup>[1]</sup> prevede che alle Banche non possano essere applicate in via cautelare le sanzioni interdittive di cui alle predette lettere a) e b).

La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il Pubblico Ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca.

Le sanzioni interdittive, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- (a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del REATO/ILLECITO ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- (b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il REATO/ILLECITO, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire REATI/ILLECITI della specie di quello verificatosi;
- (c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

### **2.10.3. Altre sanzioni**

Oltre alle sanzioni pecuniarie e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due fattispecie di sanzioni <sup>[2]</sup>:

- (a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del REATO/ILLECITO (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del REATO/ILLECITO, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del REATO/ILLECITO);

---

<sup>1</sup> **Articolo 97-bis. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.**

Il Pubblico Ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della Banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 co. 2° lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tal fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal Titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime, non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.

<sup>2</sup> Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 15 del Decreto nonché dagli articoli 3, 10, 11 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Per espressa previsione dell'articolo 97-bis TUB, tale soluzione non si applica alle banche.

(b) la pubblicazione della sentenza di condanna nel sito Internet del Ministero di Giustizia.

## 2.11. Le vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente *«risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune»*.

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il REATO/ILLECITO, salva la facoltà per l'ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del REATO/ILLECITO.

Il DECRETO sancisce che, nel caso di *«trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto»*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *«risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione»*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati i REATI/ILLECITI, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i REATI/ILLECITI commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per REATI/ILLECITI anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite

non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il REATO.

Il DECRETO regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il REATO/ILLECITO il Cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del Cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **2.12. I reati presupposto e gli altri illeciti**

### **2.12.1. L'originario "nucleo" di reati-presupposto**

Il DECRETO prevede alcuni gruppi di REATI/ILLECITI, i quali possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

La "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" emanata con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha originariamente introdotto gli articoli: **24** «*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» e **25** «*Concussione e corruzione*».

### **2.12.2. La successiva implementazione del novero dei reati presupposto**

L'enumerazione dei REATI/ILLECITI è stata successivamente ampliata da:

1. Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'articolo **25-bis** «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*»;
2. Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'articolo **25-ter** «*Reati societari*»;
3. Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'articolo **25-quater** «*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*»;
4. Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'articolo **25-quinquies** «*Delitti contro la personalità individuale*»;
5. Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'articolo **25-sexies** «*Abusi di mercato*»;
6. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha inserito, all'articolo 25-ter, il reato di cui all'articolo 2629-bis Codice civile «*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*»;
7. Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'articolo **25-quater.1** «*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*»;
8. Legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha modificato l'articolo 25-quinquies lettere b) e c), introducendo l'estensione della NORMATIVA anche al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater Codice penale;

9. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo che ha introdotto l'articolo **25-octies** «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*»;
10. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che ha introdotto l'articolo **25-septies** «*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* »;
11. Legge 18 marzo 2008, n. 48 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) che ha introdotto l'articolo **24-bis** «*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*»;
12. Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che, dopo l'articolo 24-bis del DECRETO, ha inserito l'articolo **24-ter**: «*Delitti di criminalità organizzata*»;
13. Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) che ha:
  - integrato l'articolo 25-bis del DECRETO con i delitti di cui agli articoli 473 e 474 del Codice penale e modificato la rubrica dello stesso articolo, sostituendola con la seguente: «*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*»;
  - inserito, dopo l'articolo 25-bis del DECRETO, l'articolo **25-bis.1** «*Delitti contro l'industria e il commercio*»;
  - inserito, dopo l'articolo 25-octies del DECRETO, l'articolo **25-novies**: «*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*»;
14. Legge 3 agosto 2009, n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale) che ha introdotto dopo l'articolo 25-novies del DECRETO, l'articolo **25-decies**: «*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*»;
15. Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) che ha introdotto dopo l'articolo 25-decies del DECRETO, l'articolo **25-undecies** «*Reati ambientali*»;
16. Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n.109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) che ha introdotto dopo l'articolo 25-undecies del DECRETO, l'articolo **25-duodecies** «*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*»;
17. Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione) che, con l'articolo 77, modifica:
  - la rubrica dell'articolo 25 del DECRETO, inserendo dopo la parola "concussione", le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità". A seguito della predetta modifica, l'articolo 25 del DECRETO è così rubricato: «*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*»;



- il corpo del testo dell'articolo 25 del DECRETO, inserendo al comma 3 il richiamo al nuovo articolo «319-quater del Codice penale»;
  - il corpo del testo dell'articolo 25-ter del DECRETO, inserendo al comma 1, dopo la lettera s) la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell' articolo 2635 del Codice civile»;
18. Legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 che ha introdotto nel “Codice dell'ambiente” l'articolo 256-*bis* che prevede il reato di «Combustione illecita di rifiuti»;
  19. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 che ha esteso i delitti di cui all'articolo 25-*quinquies* del DECRETO, all'articolo 609-*undecies* del Codice penale «*Adescamento di minorenni*»;
  20. Legge 17 aprile 2014, n. 62 che ha modificato l'articolo 416-*ter* del Codice penale: «*Scambio elettorale politico-mafioso*»;
  21. Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.) che, con l'articolo 3, comma 3, ha inserito (dopo l'articolo 648-*ter* del Codice Penale) l'articolo 648-*ter*.1 estendendo il novero dei reati presupposto di cui all'articolo **25-*octies*** del DECRETO a quello di “autoriciclaggio”, modificano la rubrica in «*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*»;
  22. Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) che ha esteso il novero dei reati presupposto di cui all'articolo **25-*undecies*** del DECRETO;
  23. Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) che ha apportato modifiche all'articolo **25-*ter*** del DECRETO con particolare riguardo al reato di «false comunicazioni sociali».

### **2.12.3. Ulteriori previsioni contenute in altri provvedimenti normativi**

24. Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) con riferimento agli articoli 3 «*Definizione di reato transnazionale*» e 10 «*Responsabilità amministrativa degli enti*»;
25. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) con riferimento all'articolo 187-*quinquies* «*Responsabilità dell'ente*».

Le rubriche di tutti i reati e illeciti presi in considerazione dal DECRETO, sono riportate nel documento “Catalogo dei reati e degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01” che viene aggiornato e reso disponibile nel *repository* documentale 231 della intranet aziendale.

### 3 Natura del Modello

Con l'adozione del MODELLO il BANCO intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO, ai codici di autodisciplina ed alle raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, e rendere più efficace il sistema dei controlli e di corporate governance, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei REATI e degli ILLECITI previsti dal DECRETO nonché dalle leggi che espressamente lo richiamano.

Il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- (a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di REATI/ILLECITI rilevanti per il BANCO;
- (b) conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio;
- (c) adeguata, effettiva informazione dei DESTINATARI in merito alle modalità e PROCEDURE da seguire nello svolgimento delle attività a rischio;
- (d) consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o al BANCO per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne del BANCO;
- (e) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte del BANCO di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle indicazioni delle autorità di vigilanza, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel MODELLO;
- (f) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, il BANCO - esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- (g) efficiente ed equilibrata organizzazione del BANCO, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

Le disposizioni contenute nel MODELLO si integrano con quanto previsto dal CODICE ETICO che ne costituisce fondamento essenziale. Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO.

Il presente MODELLO costituisce regolamento del BANCO vincolante per il medesimo e per i DESTINATARI cui è applicato.

## 4 Ambito soggettivo di applicazione del Modello

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai DESTINATARI che sono tenuti a rispettarne tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con il BANCO.

Il BANCO riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere le predette previsioni, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse del BANCO ovvero con l'intenzione di arrecargli un vantaggio.

Il BANCO diffonde il MODELLO attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i DESTINATARI che hanno il dovere di assicurare il più ampio impegno e la massima professionalità nell'esercizio delle mansioni assegnate. La pubblicazione nella Sezione "Normativa" della *intranet aziendale* costituisce il momento in cui il MODELLO e tutte le NORMATIVE rilevanti ai fini della disciplina di cui al DECRETO sono considerate recapitate presso i DESTINATARI cui è indirizzato e diventano operativamente efficaci. I neo assunti ricevono all'atto dell'assunzione l'indicazione di accedere alla Sezione Normativa della *intranet aziendale* per prendere integrale conoscenza del MODELLO ed assumono l'impegno ad osservare le relative prescrizioni, sottoscrivendo in tal senso una apposita dichiarazione.

La formazione dei DESTINATARI e dei COLLABORATORI ai fini della conoscenza e dell'attuazione del MODELLO, gestita dalla Direzione Risorse Umane, ha carattere di obbligatorietà, diversificazione sui differenti ruoli aziendali ed è reiterata periodicamente. La formazione è finalizzata:

- (a) a far conoscere i rischi di commissione di REATI e di ILLECITI nell'ambito dello svolgimento dell'attività d'impresa;
- (b) a far conoscere il contenuto del MODELLO, del CODICE ETICO e degli altri documenti normativi comprensivi di "aspetti 231";
- (c) a promuovere il rispetto all'applicazione delle regole ivi indicate in ogni fase di svolgimento delle attività.

Il programma annuale di formazione è comunicato preventivamente e condiviso con l'ORGANISMO

I COLLABORATORI ricevono, al momento della sottoscrizione del contratto il Documento di Sintesi del MODELLO, il CODICE ETICO ed il "Regolamento in materia di AntiCorruzione" di GRUPPO.

Il rispetto dei contenuti del MODELLO è altresì garantito, con riferimento:

- (a) alla Parte Generale, dalla sottoscrizione da parte dei COLLABORATORI di una clausola contrattuale nella quale dichiarano di conoscere il DECRETO;
- (b) alla Parte Speciale, dai doveri di vigilanza che ricadono sui "referenti per le attività esternalizzate <sup>[3]</sup>" incaricati di sovrintendere all'operato dei COLLABORATORI.

---

<sup>3</sup> Di cui alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 – XI aggiornamento.

## 5 Il Modello del Banco

### 5.1. L'evoluzione del Modello

Il BANCO nasce dalla fusione fra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. e la Banca Popolare Italiana S.c. il 1° luglio 2007.

Sia il Banco Popolare di Verona e Novara che la Banca Popolare Italiana avevano adottato un proprio *Modello* che - con l'obiettivo di rafforzare incisivamente il sistema dei controlli - hanno entrambe rivisto nel gennaio 2007 sottoponendo preliminarmente ad attenta verifica le attività nel cui ambito potevano essere commessi reati.

Al termine del processo di integrazione, Il BANCO ha adottato un proprio MODELLO, che è stato oggetto di primi aggiornamenti (ottobre 2008 e dicembre 2008) che - fra l'altro - hanno tenuto conto:

- (a) delle osservazioni formulate dall'ORGANISMO e dal Consulente legale che ha assistito il BANCO nelle vicende giudiziarie in tema di "responsabilità amministrativa degli enti";
- (b) della "storia" delle Banche e delle Società appartenenti ai gruppi bancari dalla cui fusione è nato il BANCO le cui evidenze sono riscontrabili fra la documentazione di "mappatura dei rischi" e in quella disponibile in Azienda.

Nel secondo semestre del 2009, stabilizzatasi la struttura organizzativa scaturita dal progetto di integrazione dei due ex Gruppi (Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Popolare Italiana), il BANCO ha dato avvio ad una complessiva revisione della "mappatura dei rischi 231" alla quale ha fatto seguito un ulteriore aggiornamento del MODELLO (settembre 2010).

Negli ultimi mesi del 2011 si sono realizzate alcune operazioni finalizzate a conseguire una semplificazione della struttura societaria del GRUPPO attraverso l'integrazione di diverse aziende bancarie nel BANCO. In particolare:

- (a) il 1° novembre si è perfezionata la fusione per incorporazione nel BANCO di Efibanca SpA;
- (b) il 26 novembre l'Assemblea dei Soci del BANCO ha approvato gli aggiornamenti dello Statuto sociale che prevedevano - fra l'altro - il passaggio dal sistema di amministrazione e controllo di tipo "dualistico" a quello di tipo "tradizionale";
- (c) il 29 novembre il neo costituito Consiglio di Amministrazione del BANCO e le Assemblee di: Banca Popolare di Verona SGSP SpA, Banca Popolare di Novara SpA, Banca Popolare di Lodi SpA, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA, Banca Popolare di Cremona SpA e Banca Popolare di Crema SpA., hanno approvato i progetti di fusione per incorporazione delle predette Banche nel BANCO.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il nuovo modello organizzativo, la nomina dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e del Condirettore Generale, al quale riferivano - fra l'altro - tre Divisioni territoriali poste a presidio e coordinamento della rete:

- (a) Divisione Banca Popolare di Verona;
- (b) Divisione Banca Popolare di Lodi;
- (c) Divisione Banca Popolare di Novara.

Per effetto della riorganizzazione societaria di cui sopra, il BANCO ha assunto il duplice ruolo di CAPOGRUPPO e di banca con una rete (alla data di adozione del MODELLO) di circa 1.900 filiali in Italia, una Filiale a Londra e quattro Uffici di rappresentanza a Mosca, Mumbai, Shanghai e Hong Kong .

Nella seconda parte del 2012, a conclusione del suddetto progetto di integrazione societaria, il BANCO ha proceduto ad una complessiva revisione della “mappatura dei rischi” che si è conclusa con la presentazione delle risultanze al Consiglio di Amministrazione e con l’adozione di una nuova versione del MODELLO. Nell’anno successivo la suddetta “mappatura” è stata ulteriormente integrata per l’individuazione dei rischi rivenienti da nuovi reati entrati nel novero di quelli “presupposto”: “Corruzione tra Privati” e “Impiego di cittadini irregolari di Paesi terzi”.

Tra il secondo semestre del 2014 ed il primo del 2015, si sono perfezionate anche le operazioni di fusione nel BANCO del Credito Bergamasco e di Banca Italease ed è stata deliberata la chiusura della Filiale di Londra alle quali ha fatto seguito la revisione della mappatura dei processi e delle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei REATI e degli ILLECITI espressamente richiamati dal DECRETO e, fra questi i nuovi delitti entrati nel novero dei reati-presupposto nei primi mesi dell’anno. In particolare: autoriciclaggio, falso in bilancio e reati ambientali

A conclusione delle predette attività, il BANCO ha altresì proceduto ad un ulteriore aggiornamento del MODELLO, perseguendo l’obiettivo di consolidarne la struttura anche in considerazione delle positive valutazioni circa la sua idoneità, reiterate - nel corso degli anni - in Provvedimenti giudiziari definitivi<sup>4</sup>.

## 5.2. Il presidio organizzativo

La disciplina di cui al DECRETO è presidiata da una specifica funzione (Conformità Organizzativa) della Direzione Organizzazione della CAPOGRUPPO. In particolare a detta funzione è attribuita la responsabilità di “*effettuare il censimento e la valutazione dei rischi in materia di “responsabilità amministrativa” ex D.Lgs. 231/01 delle Banche e delle Società del GRUPPO*”.

Per l’assolvimento dei compiti connessi alla suddetta responsabilità (e fra queste quelle richiamate dal secondo comma dall’articolo 6 del DECRETO), la *funzione Conformità Organizzativa* si avvale stabilmente della collaborazione delle *funzioni di Revisione interna*, di *Conformità alle norme e Legale* della CAPOGRUPPO. A tale riguardo è stato costituito un gruppo di lavoro interfunzionale - denominato “TeaM231” che, fermo restando la reciproca indipendenza e i rispettivi ruoli dei componenti, collabora allo scopo di sviluppare metodologie di controllo in modo coerente.

---

<sup>4</sup> Procedimenti per : “Abuso informazioni privilegiate” e “Manipolazione del mercato” (Tribunale di Milano – 2007); “False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori” (Tribunale di Lodi - 2008); “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico “ (Tribunale di Milano – 2009); “Manipolazione del mercato” (Tribunale di Milano -2009); “Manipolazione del mercato e Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” (Tribunale di Milano – 2012). L’esame - da parte del GIP - del MODELLO adottato dopo fatti contestati ha riconosciuto al BANCO di aver eliminato le carenze organizzative mediante l’adozione di un nuovo modello idoneo a prevenire reati delle specie di quelli verificatesi. In particolare, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano riconosceva che “[il BANCO] ha eliminato le carenze organizzative mediante l’adozione e l’attuazione di un nuovo modello di organizzazione e di gestione, idoneo a prevenire reati della specie di quelli in questione, ex art. 17 lett. b) d.lgs. citato; tale modello è stato predisposto con l’obiettivo di dotare l’istituto di uno strumento efficace e rispondente ai principi stabiliti dalla legge, finalizzato - con previsti costanti aggiornamenti – a garantire un assetto ottimale dell’istituto ed una continua sorveglianza dello stesso.”

In particolare, la costituzione del Team231 persegue i seguenti obiettivi:

- (a) facilitare l'interscambio di informazioni tra le funzioni più direttamente interessate a promuovere e controllare l'attuazione, da parte della CAPOGRUPPO e delle Controllate, della NORMATIVA concernente il MODELLO;
- (b) verificare, in relazione alla metodologia di censimento e di valutazione dei rischi inerenti le varie attività aziendali rispetto alle fattispecie responsabilizzanti, che detta metodologia sia coerente con la NORMATIVA, con le indicazioni formulate dalla giurisprudenza e con le migliori prassi seguite dal ceto bancario;
- (c) concorrere, in base alle responsabilità ed ai compiti che a ciascuna delle funzioni componenti del Team231 sono assegnati dal Regolamento di Struttura e dalla restante NORMATIVA aziendale, a propiziare la coerenza del MODELLO con la NORMATIVA esterna ed i migliori orientamenti interpretativi della stessa (ricavabili dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalle *best practices* di settore);
- (d) favorire l'efficacia delle attività di controllo, in relazione sia alle verifiche ex post sia a quelle da realizzarsi ex ante, strumentale alla prevenzione dei REATI e degli ILLECITI responsabilizzanti ai sensi del DECRETO.

### **5.3. Il monitoraggio delle aree/attività "a rischio"**

Il BANCO ogni tre anni e, in ogni caso, quando intervengano significativi mutamenti o modifiche:

- nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina la propria attività;
- nella sua struttura societaria o nella sua organizzazione o articolazione;
- nella propria attività o dei suoi servizi o beni offerti alla Clientela, compresi gli strumenti o prodotti finanziari;
- nell'ipotesi di emersione di rischi in precedenza non evidenziati;

procede ad una revisione della mappatura dei processi e delle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei REATI e degli ILLECITI espressamente richiamati dal DECRETO.

L'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali è perseguita anche con un costante monitoraggio:

- (a) della documentazione interna ed in particolare:
  - del "Regolamento di Struttura" che evidenzia le UNITÀ OPERATIVE, le linee di riporto (organigrammi) e le "responsabilità" attribuite;
  - delle deliberazioni e delle relazioni degli Organi amministrativi e di controllo (Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Collegio sindacale, ORGANISMO);
  - degli aggiornamenti all'impianto normativo aziendale e di GRUPPO;
  - del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - del sistema dei controlli;
  - delle segnalazioni da parte delle UNITÀ OPERATIVE di modifiche alle PROCEDURE di loro competenza per l'efficace attuazione del MODELLO;

(b) delle fonti esterne ed in particolare:

- dell'evoluzione legislativa in materia di "responsabilità amministrativa degli enti";
- della *NORMATIVA*, per i profili di rispettiva competenza, di Banca d'Italia, di Consob e di altre Autorità preposte alla vigilanza;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana.

Il BANCO effettua la "mappatura dei rischi" per le sole attività svolte "in proprio" (o per altre Società del GRUPPO) e non anche per quelle esternalizzate ad altre Società del GRUPPO la cui rilevazione dei rischi e l'istituzione dei presidi atti a mitigarli compete agli *Outsourcers*<sup>5</sup>.

Considerato però che il BANCO risponde di qualsiasi REATO o ILLECITO possa essere commesso nel suo interesse e a suo vantaggio, gli *Outsourcers* di GRUPPO mettono a disposizione del BANCO la documentazione (le risultanze delle attività di mappatura, le specifiche "parti speciali" del proprio "MODELLO" ed eventuale altra *NORMATIVA* che assume rilievo ai fini della disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle Società) in ordine alle attività gestite per conto di quest'ultimo affinché, l'insieme delle rilevazioni di tutti coloro che concorrono allo sviluppo di un intero processo (più UNITÀ OPERATIVE del BANCO, il BANCO e l'*Outsourcer*, più UNITÀ OPERATIVE di un unico *Outsourcer*, più *Outsourcers*), ponga il BANCO - in qualità di *Committente* - nella condizione di disporre di un disegno integrato e organico che consenta:

- (a) il censimento complessivo dei "rischi 231" che dovranno essere riportati nelle "Parti Speciali" del MODELLO;
- (b) la valutazione d'insieme dell'adeguatezza dei presidi posti a mitigazione dei rischi "propri" e di quelli riconducibili agli *Outsourcers* a cui ricorre per la prestazione di specifici servizi;
- (c) l'individuazione ed il monitoraggio degli interventi che dovranno essere attuati per mitigare i rischi così come complessivamente riscontrati. A tale riguardo, il BANCO:
  - in qualità di *Committente*, monitora il livello del servizio ricevuto riscontrando e segnalando senza ritardo agli *Outsourcers* quegli eventi che possono far presumere una violazione o un rischio di violazione della "NORMATIVA 231";
  - in qualità di *Outsourcer*, produce periodicamente una rendicontazione sullo stato di realizzazione degli interventi di miglioramento pianificati con riguardo alle attività svolte "per altre Società del GRUPPO".

Fatto salvo quanto precede, per ognuna delle "responsabilità" attribuite alle UNITÀ OPERATIVE dal "Regolamento di Struttura", un "team di progetto" costituito in seno alla Direzione Organizzazione, avvalendosi, ove ritenuto necessario, del supporto di risorse appartenenti ad altre funzioni del BANCO:

---

<sup>5</sup> Poiché l'*Outsourcer* è il titolare dell'organizzazione aziendale che esegue il servizio, spetta a questi - in primo luogo - censire i "rischi 231" e adottare le misure organizzative volte a prevenirli. La tutela della *Committente* (che non ha poteri di intervento diretto nell'organizzazione di chi esegue il servizio) si realizza contrattualmente. Ne consegue che ogni Società censisce sia le attività a "rischio 231" esercitate in proprio sia le attività a "rischio 231" svolte per altre Società del GRUPPO e che, per effetto del censimento, l'*Outsourcer* deve indicare i presidi volti a prevenire la perpetrazione di REATI anche nei confronti della *Committente*.

- 1) predisporre una scheda di *risk assessment* ricomprendente tutte le “responsabilità” concretamente attribuibili alle UNITÀ OPERATIVE così come definite nel “Regolamento di Struttura”;
- 2) prende a riferimento i REATI e gli ILLECITI, contemplati dal DECRETO alla data di attivazione del progetto di “mappatura”;
- 3) incontra i Responsabili delle strutture organizzative che riportano direttamente alle prime linee del management, e consegna le “schede” (comprehensive di quelle delle UNITÀ OPERATIVE subordinate) affinché, congiuntamente ai rispettivi Responsabili:

(a) verifichino:

- la completezza delle “responsabilità” loro attribuite;
- la rispondenza dell’abbinamento dei “rischi/reati” alle predette “responsabilità”;

così come rilevate dal predetto “*team di progetto*” sulla scorta della pre-analisi di documentazione e informazioni disponibili.

A tale riguardo si precisa che agli specifici fini del DECRETO, i predetti Responsabili hanno la responsabilità:

- dell’esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi, proponendo le modifiche delle PROCEDURE di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l’efficace attuazione del MODELLO;
- di verificare l’esistenza e proporre rimedi ad eventuali carenze nella NORMATIVA che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di REATI e di ILLECITI nell’ambito delle attività di propria competenza;
- di segnalare all’ORGANISMO eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali;
- di mantenere costantemente aggiornata la scheda di *risk assessment* rendendola disponibile all’ORGANISMO;

(b) intervengano sulle “schede per:

- integrarle con le informazioni riguardanti: (i) la frequenza con la quale una “responsabilità” è messa in atto, (ii) la valutazione di adeguatezza dei presidi specifici posti a mitigazione del rischio/reato;
- modificarle (ove ritenuto necessario), rispetto ai contenuti inseriti dal “*team di progetto*”;
- sottoporre proprie osservazioni;

(c) ne condividano il contenuto (anche dopo un eventuale confronto con il “*team di progetto*”) sottoscrivendole in segno di consapevole presa d’atto dei “rischi 231” insiti nelle proprie “responsabilità” ed in quelle delle UNITÀ OPERATIVE subordinate;

(d) le restituiscano al “*team di progetto*”.



Con riferimento alle attività di predisposizione delle schede di *risk assessment* di cui ai precedenti punti 1) e 2), il “*team di progetto*” tiene conto delle possibili modalità attuative dei REATI e degli ILLECITI nell’ambito delle diverse aree aziendali. In particolare:

- (a) esemplifica le fattispecie e occasioni di reato che possono realizzarsi rispetto al contesto operativo interno ed esterno con il quale si relazionano le strutture aziendali;
- (b) valuta i rischi correlandoli alla rilevanza che gli stessi possano assumere (ai sensi del DECRETO) nel quadro della reale e concreta attività imprenditoriale (istituzionale e aziendale) nel BANCO.

A tale riguardo tiene conto sia delle vicende pregresse del BANCO (intendendosi anche gli accadimenti che hanno interessato le Aziende che sono confluite nel BANCO), delle altre aziende bancarie del GRUPPO, di altri soggetti operanti nel medesimo settore e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di settore emanate dall’Associazione Bancaria Italiana.

A conclusione delle attività di cui al precedente punto 3) che, come detto, vengono integrate da una costante attività di supporto e di contraddittorio con i Responsabili delle UNITÀ OPERATIVE, il “*team di progetto*” (supportato, ove ritenuto necessario, dal TeaM231) procede ad ulteriore disamina delle schede di *risk assessment* che:

- (a) comporta, laddove le indicazioni delle UNITÀ OPERATIVE a seguito di modifiche alle “schede” consegnate non siano risultate sufficientemente motivate, una autonoma individuazione dei rischi, che viene formalmente comunicata ai Responsabili delle predette UNITÀ OPERATIVE nelle schede “consolidate” restituite a conclusione delle PROCEDURE di “mappatura”;
- (b) consente, per effetto di una lettura organica e cumulativa delle rilevazioni effettuate, di armonizzare e rendere coerenti per le diverse strutture riferibili alla stessa prima linea di management, i rischi in base al loro grado di marginalità o rilevanza;
- (c) assicura terzietà nella valutazione dei rischi e nella conseguente *gap-analysis*.

Gli ambiti aziendali che risultano potenzialmente esposti ai rischi di commissione dei REATI e degli ILLECITI di cui alla “disciplina 231”, vengono riportati nella informativa relativa al censimento ed alla valutazione dei rischi che la competente funzione organizzativa (supportata ove ritenuto necessario dal TeaM231) predispone:

- (a) per le singole *prime linee di management* (e per quanto di competenza) al termine delle attività di mappatura delle rispettive strutture;
- (b) per il Consiglio di Amministrazione al termine dell’intero progetto.

Le attività di *risk assessment*, così come sopra rappresentate, devono ritenersi integrate con le fattispecie e/o occasioni di reato rilevate in capo: al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Amministratore Delegato, Direzione Generale e *Chief Officers* (come declinati nel Regolamento di Struttura del BANCO) e con quelle relative agli *Outsourcers* di GRUPPO presso i quali il BANCO ha esternalizzato proprie attività.

La documentazione relativa alla “mappatura” è messa a disposizione:

- (a) dell’ORGANISMO del BANCO;

(b) dell'Organismo delle Società del GRUPPO per le quali il BANCO opera in qualità di *Outsourcer*, in uno specifico *repository* della rete aziendale.

#### **5.4. L'impianto regolamentare, il sistema delle deleghe e quello dei controlli quale presupposto del Modello**

Il BANCO ha dedicato e continua a dedicare la massima cura nella definizione in chiave unitaria delle strutture organizzative, delle PROCEDURE, della NORMATIVA e del sistema dei controlli al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle relative responsabilità.

Il BANCO, in ragione della disciplina primaria e regolamentare ad esso applicabile, si è dotato di un complesso sistema di regole che assolvono alla funzione di:

- (a) organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe;
- (b) regolamentare e procedimentalizzare le attività che si svolgono all'interno del BANCO;
- (c) gestire i rapporti fra i vari attori del sistema dei controlli;
- (d) disciplinare i flussi informativi tra le componenti dell'organizzazione aziendale e del GRUPPO;

che costituisce la base precettiva di ciò che è un Modello secondo il DECRETO e che viene definito e costantemente monitorato al fine di rispettare le previsioni normative a cui il BANCO è sottoposto in qualità di Banca, di CAPOGRUPPO e di Società quotata in borsa.

Tale complesso di norme speciali, nonché la sottoposizione alla vigilanza, per i profili di rispettiva competenza, di Banca d'Italia, di Consob e di altre Autorità preposte, costituiscono altresì un efficace strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla legge in materia di "responsabilità amministrativa degli enti".

Il presidio ai rischi rivenienti dal DECRETO è pertanto assicurato dal presente MODELLO e dall'impianto regolamentare descritto al successivo paragrafo, dal sistema dei controlli e dal sistema dei poteri e delle deleghe, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

##### **5.4.1. L'impianto regolamentare del Gruppo**

L'impianto regolamentare mira ad assicurare:

- (a) il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali;
- (b) la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite;
- (c) l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- (d) la conformità delle operazioni con la legge e con la NORMATIVA di vigilanza (italiane ed estere relativamente alle UNITÀ OPERATIVE ivi stabilite), nonché con le politiche ed i piani aziendali.

Esso è costituito da:

- (a) “documenti di governance” che sovrintendono al funzionamento del BANCO (Statuto, CODICE ETICO, Codici di autoregolamentazione, policy, linee guida, ecc.);
- (b) norme più strettamente operative (Regolamenti di Struttura e Generali [e fra questi il MODELLO], Norme di Processo, Norme Operative, Ordini di Servizio, Circolari, Proposte Commerciali, Manuali IT) che - in sé complete e comprensive anche degli “aspetti 231”- costituiscono *Protocolli* ai fini della disciplina in materia di *responsabilità amministrativa delle Società*.

Il corpo regolamentare, che è contenuto e catalogato in un apposito *repository* documentale della rete *intranet aziendale*, è presidiato da una specifica funzione di GRUPPO a cui è attribuito il ruolo di “Gestore della Normativa” ed alla quale è assegnata anche la responsabilità di sovrintendere al complessivo processo normativo il cui atto conclusivo - la pubblicazione sulla *rete intranet aziendale* - costituisce il momento in cui il documento normativo è considerato recapitato presso le UNITÀ OPERATIVE cui è indirizzato e diventa operativamente efficace.

La disciplina interna nonché le interazioni gestionali ed operative tra le diverse componenti del GRUPPO sono regolate dai meccanismi formali di funzionamento declinati nel “Regolamento in materia di Governance operativa”.

I documenti dell’impianto regolamentare sono, di massima, abbinati ad uno o più “processi aziendali”. I “processi aziendali” sono censiti in un “repository” con una codifica che si sviluppa gerarchicamente (di norma) su 4/5 livelli (per esempio, 1° livello: Business; 2° livello: Credito; 3° livello: Politiche creditizie; 4° livello: Definizione ed aggiornamento politiche creditizie).

La connessione “processi-NORMATIVE” è stata ulteriormente sviluppata collegando i “processi aziendali” a “gruppi di reato” di cui al DECRETO (per “gruppi di reato”, si intendono - in linea di massima - gli aggregati, costituiti dai REATI e dagli ILLECITI, come rappresentati nelle Parti Speciali del MODELLO). Lo strumento, costantemente mantenuto ed aggiornato dalla Direzione Organizzazione, è reso disponibile a tutte le UNITÀ OPERATIVE in una specifica sezione della rete intranet aziendale.

Quanto precede e, in particolare, lo strumento di connessione di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo, consente di realizzare un dinamico abbinamento fra: [1] i reati presupposto, [2] i processi aziendali e [3] la NORMATIVA aziendale e di GRUPPO, permettendo l’agevole individuazione di elementi fra loro correlati.

Il citato *repository* documentale della rete intranet aziendale consente agli APICALI ed ai DIPENDENTI di consultare la regolamentazione aziendale e di GRUPPO in vigore al momento dell’*inquiry*.

I contenuti degli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente MODELLO ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che gli APICALI ed i DIPENDENTI sono tenuti a rispettare.

#### **5.4.2. Il sistema dei poteri e delle deleghe**

Il BANCO adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. “tradizionale”, ai sensi dei §§ 2, 3 e 4 della Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del Codice civile, così come declinato nel “Codice di Autodisciplina delle Società quotate” redatto in adesione al “Codice sulla Corporate Governance” promosso da Borsa Italiana.

## **Ruolo del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spettano la supervisione strategica e la gestione dell'impresa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato o di altro Consigliere con delega, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente de BANCO al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle elencate dallo Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di governo e di gestione dei rischi del BANCO e del GRUPPO, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;
- (b) la pianificazione industriale e finanziaria, i budget del BANCO e del GRUPPO, la definizione dell'articolazione geografica delle Divisioni territoriali nonché i piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) del BANCO e del GRUPPO;
- (c) la definizione e l'approvazione: (i) del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*); (ii) delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti al BANCO e alle sue controllate e alle operazioni di maggiore rilievo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione del BANCO; (iii) della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, determinando i relativi compiti, le responsabilità nonché le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; (iv) di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati; (v) della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; (vi) l'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi; (vii) ed ogni altro compito ad esso attribuito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in ordine al sistema dei controlli interni tempo per tempo vigenti;
- (d) la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- (e) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo con i poteri previsti dallo Statuto e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- (f) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;

- (g) su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e/o dei Vice Direttori Generali, la nomina dei dirigenti del BANCO e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
- (h) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del BANCO nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario del BANCO e del GRUPPO e dei sistemi di rendicontazione (reporting);
- (i) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del GRUPPO, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- (j) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154 *bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del Responsabile della *Funzione di Revisione interna* (internal audit), del Chief Risk Officer (CRO), se previsto, del Responsabile della *Funzione di conformità alle norme* (Compliance Manager) e del Responsabile della *Funzione di gestione del rischio* (Risk Manager);
- (k) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- (l) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni (finanziarie semestrali e resoconti intermedi di gestione trimestrali) infrannuali previste dalla NORMATIVA pro tempore vigente;
- (m) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del BANCO, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato regolarmente approvato;
- (n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-*ter* del Codice civile, inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del Codice civile;
- (o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile;
- (p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- (q) l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi;
- (r) l'adozione, l'abrogazione o la modifica di PROCEDURE interne che, in attuazione immediata di norme legislative o regolamentari, riguardino la prevenzione o la disciplina dei casi di conflitto di interesse, con possibilità di deroghe, fra l'altro, nei casi di urgenza;
- (s) la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del GRUPPO;
- (t) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del GRUPPO convocate per deliberare in ordine a modifiche statutarie, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del GRUPPO, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea;
- (u) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto del BANCO diverse da quelle previste dallo Statuto dello stesso;
- (v) la disciplina dei procedimenti di designazione e/o di elezione dei componenti dei Comitati Territoriali di consultazione e credito;
- (w) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quanto prescritto all'articolo 2521, ultimo comma, del Codice civile;
- (x) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni previste dallo Statuto del BANCO;

- (y) le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni NORMATIVE;
- (z) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione del BANCO.

Fermo comunque il diritto di ogni Consigliere di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Presidente ovvero dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'articolo 2436 del Codice civile, le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile, la scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del Codice civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

### ***Ruolo del Collegio Sindacale***

Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla NORMATIVA vigente, ed in particolare vigila su:

- (a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- (b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa finanziaria;
- (c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
- (d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- (e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni NORMATIVE e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della NORMATIVA tempo per tempo vigente.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

## **Comitati interni al Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, con l'osservanza delle disposizioni NORMATIVE tempo per tempo vigenti, i seguenti Comitati:

### **Comitato Nomine**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine approvando il Regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento, con esclusione di qualsiasi profilo che attenga alla disciplina dei rapporti fra gruppi di soci.

Il Comitato è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e per la maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Comitato Nomine ha, fra l'altro, il compito di vagliare ed elaborare proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione del BANCO, alla cooptazione di Consiglieri cessati, alla nomina - su proposta dell'Amministratore Delegato - del Direttore Generale, del Condirettore Generale e del/dei Vice Direttore/i Generale/i ed esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere in ordine ai nominativi dei candidati ad esponenti aziendali del BANCO, delle banche e delle principali controllate non bancarie del GRUPPO.

### **Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le Remunerazioni, approvando il Regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento. Il Comitato è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Comitato Remunerazioni, fra l'altro:

- (a) ha compiti di proposta in materia di compensi dei componenti degli organi sociali, del personale e dei collaboratori i cui sistemi di remunerazione ed incentivazione devono essere deliberati, in base alla NORMATIVA tempo per tempo vigente, dal Consiglio di Amministrazione;
- (b) ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi dei componenti gli organi sociali, dei dipendenti e dei COLLABORATORI la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca di appartenenza o del GRUPPO;
- (c) vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale;
- (d) cura la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
- (e) collabora con gli altri Comitati del Consiglio di Amministrazione, in particolare con il Comitato Rischi;
- (f) assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;

- (g) si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- (h) fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Assemblea.

Il Comitato svolge i suddetti compiti in relazione alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione della Società, dell'intero Gruppo e delle componenti del medesimo.

## **Comitato Rischi**

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, redigendone il Regolamento, un Comitato Rischi composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di indipendenza

Il Comitato Rischi ha, fra l'altro, compiti istruttori e consultivi sul sistema dei controlli interni, su analisi, valutazione, monitoraggio e gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile. Il Comitato Rischi per l'efficace svolgimento del proprio compito può condurre attività di verifica ed ispezione presso tutte le aree di attività del GRUPPO.

Il Comitato Rischi riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi di urgenza, in cui il Consiglio di Amministrazione viene tempestivamente informato delle risultanze dell'attività svolta.

## ***Organi e funzioni delegati***

### **Il Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 7 (sette) amministratori, stabilendone i poteri in conformità dello Statuto.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato. Due degli altri tre componenti sono scelti tra i Consiglieri aventi i requisiti previsti dallo Statuto.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati – dalla legge o in conformità allo Statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato.

In ogni caso, il Comitato Esecutivo:



- (a) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
- (b) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e l'acquisizione e la cessione di partecipazioni per importi non eccedenti quelli rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

### **L'Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, scelto tra i Consiglieri aventi i requisiti previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

- (a) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e – nei limiti delle proprie attribuzioni – dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- (b) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di *budget*, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- (c) è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce con il Direttore Generale, il Condirettore Generale e/o il/i Vice Direttore/i Generale/i, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, con cadenza mensile, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal BANCO e dalle società controllate.

Nel rispetto dei compiti di supervisione spettanti al Consiglio di Amministrazione in tema di processi di informazione al pubblico e di comunicazione aziendale, l'Amministratore Delegato cura, sentito il Presidente, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti il BANCO.

In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio stesso ed ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle PROCEDURE adottate ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del Codice civile o dell'articolo 53 del Testo Unico Bancario, ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette PROCEDURE per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione successiva.

## **La Direzione Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto un Direttore Generale, un Condirettore Generale e/o uno o più Vice Direttori Generali, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e le competenze del Direttore Generale e/o del Condirettore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 42, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

## **Le Unità operative**

Le UNITÀ OPERATIVE - laddove richiesto - operano sulla base di specifici Regolamenti (aziendali e di GRUPPO) che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità.

Tali Regolamenti sono catalogati in un apposito *repository* documentale che è diffuso all'interno del BANCO tramite la rete intranet aziendale ed è costantemente aggiornato a cura delle funzioni competenti.

Anche le Norme di Processo, le Circolari, gli Ordini di Servizio che regolano complessivamente le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono divulgati con le stesse modalità. Ne consegue che i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l'operatività del BANCO sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura organizzativa.

Il personale direttivo e quello impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito delle UNITÀ OPERATIVE alla quale è stato assegnato, è responsabile della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi collegiali.

La facoltà di delega viene esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite in forma abbinata o singola. In particolare, si precisa che per tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna avente carattere dispositivo/impegnativo per il BANCO è prescritta, di norma, la sottoscrizione con firma abbinata, fatte salve deleghe particolari *ad personam*.

### **5.4.3. Il sistema dei controlli interni**

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle PROCEDURE che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- (a) verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;

- (b) contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del BANCO;
- (c) salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- (d) efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- (e) affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle PROCEDURE informatiche;
- (f) prevenzione del rischio che il BANCO sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- (g) conformità delle operazioni con la legge e la NORMATIVA di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le PROCEDURE interne.

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale:

- (a) rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- (b) orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- (c) presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale;
- (d) favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli interni ha rilievo strategico; la cultura del controllo ha una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (Organi aziendali, Strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi logici e sistematici per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi.

Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema dei controlli interni:

- (a) assicura la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF;
- (b) prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico;
- (c) garantisce che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli Organi aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi;
- (d) incorporare specifiche PROCEDURE per far fronte all'eventuale violazione di limiti operativi.

A prescindere dalle strutture dove sono collocate, si possono individuare le seguenti tipologie di controllo:

- a) *controlli di linea* (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (per esempio: controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle PROCEDURE informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valuta-

re, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le PROCEDURE in cui si articola il processo di gestione dei rischi;

b) *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. “controlli di secondo livello”), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

- la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
- la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

c) *revisione interna* (c.d. “controlli di terzo livello”), volta a individuare violazioni delle PROCEDURE e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT *audit*), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

## 6 Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modificazione e l'efficace attuazione del MODELLO.

Il Consiglio di Amministrazione:

- (a) modifica il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei REATI e degli ILLECITI;
- (b) aggiorna, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ORGANISMO, qualora intervengano mutamenti o modifiche:
  - nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività del BANCO;
  - nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione del BANCO;
  - nell'attività del BANCO o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela, compresi gli strumenti o prodotti finanziari;
- (c) assicura l'efficace attuazione del MODELLO, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per implementarlo e modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione richiede un parere all'ORGANISMO.

In deroga a quanto precede, l'Amministratore Delegato del BANCO può apportare al MODELLO modifiche di natura non sostanziale qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'ORGANISMO e sottoposte al Consiglio di Amministrazione per successiva ratifica.

Attraverso l'adozione e l'efficace attuazione del MODELLO, il BANCO intende:

- (a) determinare, in tutti coloro che operano per conto del BANCO nel cui ambito, per la loro natura, possono essere commessi i REATI e gli ILLECITI di cui al DECRETO, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- (b) ribadire che tali forme di comportamento illecite sono fortemente condannate, in quanto le stesse, anche qualora il BANCO potesse apparentemente trarne beneficio, sono - in ogni caso - contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi ai quali il BANCO intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- (c) consentire al BANCO, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei REATI e degli ILLECITI stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio MODELLO.

L'efficace e concreta attuazione del MODELLO è garantita altresì:

- (a) dall'ORGANISMO, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole UNITÀ OPERATIVE;
- (b) dagli APICALI e dai Responsabili delle varie UNITÀ OPERATIVE.

L'Amministratore Delegato definisce la struttura del MODELLO da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'ORGANISMO.

Gli APICALI ed i Responsabili delle strutture organizzative interessate propongono all'Amministratore Delegato ed alle competenti funzioni le modifiche delle PROCEDURE di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO. Le PROCEDURE e le modifiche alle stesse sono tempestivamente comunicate all'ORGANISMO.

Le proposte di modifica al MODELLO sono preventivamente comunicate all'ORGANISMO, il quale esprime un parere non vincolante. Qualora però il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'ORGANISMO, fornisce adeguata motivazione.

L'ORGANISMO segnala, in forma scritta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, convoca il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

## 7 Linee Guida di Gruppo

### 7.1. Le Unità operative con sede all'estero (*Branch e Representative Offices*)

Il BANCO opera all'estero attraverso UNITÀ OPERATIVE non dotate di autonoma personalità giuridica (*attualmente Branch e Representative Offices*) che sono a tutti gli effetti destinatarie del MODELLO, indipendentemente dalle giurisdizioni in cui operano. Dette UNITÀ OPERATIVE, nei casi in cui la NORMATIVA dei Paesi in cui sono insediate non preveda analoghi livelli di attenzione, sono tenute a conformarsi in particolare ai contenuti del capitolo "*Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti*" del MODELLO, adeguandoli alle peculiarità della propria realtà in coerenza con le NORMATIVE locali vigenti. Nel caso in cui alcune delle previsioni contenute nel MODELLO fossero meno restrittive rispetto alla NORMATIVA locale, le predette UNITÀ OPERATIVE adottano la regolamentazione locale.

Il Responsabile dell'UNITÀ OPERATIVA insediata all'estero garantisce la corretta attuazione e il relativo monitoraggio dei "*Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti*" emanati da BANCO. L'ORGANISMO riceve gli eventuali documenti interni e loro aggiornamenti, redatti allo scopo di regolamentare l'attuazione dei predetti "*Principi Generali*", e copia della reportistica prodotta con riferimento alle discipline trattate anche nel MODELLO.

### 7.2. Le Controllate con sede in Italia

Il BANCO, avendo adottato una struttura organizzativa che caratterizza il GRUPPO come impresa sostanzialmente ed economicamente unitaria, ha indirizzato le scelte per l'attuazione del DECRETO, definendo linee guida e schemi di riferimento per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle Società del GRUPPO.

La CAPOGRUPPO, in relazione a quanto precede, ha predisposto un MODELLO che, ferma restando l'autonomia di ciascuna azienda nell'adozione del proprio, rappresenta il paradigma da adottarsi da parte delle singole Banche e Società del GRUPPO.

Il BANCO, in relazione a quanto precede, comunica a tutte le Banche/Società appartenenti al GRUPPO i contenuti del proprio MODELLO e ogni sua successiva edizione o modifica.

Le Controllate con sede in Italia, avuto presente il profilo di "rischio 231" astrattamente attribuibile alla Società, possono adottare, per le finalità indicate nel DECRETO, un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nella predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, si attengono ai principi e ai contenuti del MODELLO della CAPOGRUPPO, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, alla struttura societaria, all'articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel MODELLO, nella salvaguardia dei principi di fondo del medesimo e di quelli espressi nel CODICE ETICO.

Qualora le Controllate con sede in Italia, nell'adottare il proprio modello di organizzazione gestione e controllo, non abbiano potuto conformarlo a quello del BANCO, lo trasmettono alla CAPOGRUPPO

(funzioni segretariali del Consiglio di Amministrazione e dell'ORGANISMO) evidenziando e motivando gli scostamenti.

Le Controllate di cui al presente paragrafo predispongono il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, dopo aver individuato le attività che presentano un rischio di commissione dei REATI e degli ILLECITI ("mappatura dei rischi") e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione. A questo scopo, le predette Controllate possono chiedere il supporto della Direzione Organizzazione della CAPOGRUPPO. Durante il procedimento di individuazione delle attività a rischio e di aggiornamento/adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con quello della CAPOGRUPPO, e fino a quando non l'abbiano approvato, le Società del GRUPPO adottano adeguate misure per la prevenzione di comportamenti illeciti avvalendosi - se ritenuto necessario - della collaborazione delle competenti funzioni della CAPOGRUPPO.

La bozza del modello di organizzazione, gestione e controllo è portata a conoscenza dei rispettivi Organismi di Vigilanza (se già costituiti) che esprimono un proprio parere non vincolante. Qualora l'Organo Amministrativo ritenga di discostarsi dal predetto parere, deve fornire un'adeguata motivazione.

Nell'ambito delle funzioni di direzione e coordinamento, il BANCO fornisce altresì alle Controllate con sede in Italia indicazioni non vincolanti per la composizione dei rispettivi Organismi di Vigilanza che costituiscono una soglia "*de minimis*" e che, pertanto, non escludono che le stesse possano optare per uno *standard* più elevato senza particolari obblighi di motivazione. Qualora, invece, l'Organo Amministrativo delle Controllate con sede in Italia ritenessero di adottare *standard* meno stringenti, dovranno adeguatamente motivare le proprie scelte che comunicheranno alla CAPOGRUPPO.

In particolare, la CAPOGRUPPO - avuto presente l'oggetto sociale, la mission, la dimensione, l'organizzazione ed il profilo di "rischio 231" astrattamente attribuibile alle singole Controllate con sede in Italia - ha individuato le sottostanti ipotesi a cui le medesime possono riferirsi per determinare la composizione del proprio Organismo di Vigilanza:

- a) per le Banche (diverse dalla CAPOGRUPPO), l'Organismo di Vigilanza può essere costituito da tre membri, di cui due "Componenti interni" alla Banca o al Gruppo e un "Componente esterno" in qualità di Presidente. La scelta sopra descritta è determinata:
  - dalla dimensione e dalla complessità organizzativa del GRUPPO, avuto presente il profilo di "rischio 231" astrattamente attribuibile alle singole Banche del Gruppo;
  - dai vantaggi che conseguono dalla composizione mista (interni/esterni) riferiti da un lato alla conoscenza dell'impresa (conseguentemente, maggiore idoneità ad individuare e vigilare sulle aree di rischio rilevanti) e dell'altro all'indipendenza dalla struttura aziendale che rafforza l'imparzialità dei controlli e dei giudizi.

I Componenti interni dell'ORGANISMO sono rappresentativi di risorse appartenenti alla CAPOGRUPPO o a Società del GRUPPO e possano essere espressione:

- delle Funzioni Aziendali di Controllo del BANCO o di altre Società del GRUPPO;
- del Collegio Sindacale del BANCO o di altre Società del GRUPPO;



- dell'Organo con funzione di gestione della Società purché in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia sul governo societario.

I Componenti "esterni" devono essere risorse (legali, docenti, esperti in mercati finanziari, commercialisti, consulenti, ecc.) in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità e indipendenza, della professionalità e dei criteri di competenza necessari per lo svolgimento dell'incarico.

- b) per le altre Società di capitali, anche in attuazione alle previsioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del DECRETO, le funzioni dell'Organismo di vigilanza possono essere svolte dall'Organo con funzioni di controllo (il Collegio sindacale ovvero il Consiglio di sorveglianza ovvero il Comitato per il controllo della gestione). Nel caso in cui la Società optasse per la nomina di un autonomo Organismo di Vigilanza dovrà assumere la decisione supportandola con adeguata motivazione.

### **7.3. Le Controllate con sede all'estero**

Il BANCO, in attuazione con quanto previsto:

- dall'articolo 61 del TUB, emana disposizioni alle Componenti del GRUPPO per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del GRUPPO;
- dalle Disposizioni di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia;

adotta nei confronti delle Controllate di diritto estero - nel rispetto dei vincoli locali - tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la NORMATIVA dei Paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione.

Nel solco di quanto precede, si inseriscono anche le prescrizioni atte a presidiare il rischio di commissione dei REATI e degli ILLECITI nel caso, seppure astratto, che persone fisiche che agiscono per conto di Controllate di diritto estero, possano tenere:

- (a) in tutto o in parte in Italia;
- (b) all'estero, in concorso con Società italiana (nei limiti di quanto prescritto dalla NORMATIVA italiana <sup>[6]</sup>);

comportamenti o produrre eventi puniti dal DECRETO.

Premesso che alcune delle fattispecie più rilevanti di REATI e ILLECITI nelle quali potrebbero incorrere le Controllate in parola sono, di massima, legate a trattati o direttive internazionali per le quali le predette:

---

<sup>6</sup> articoli da 7 a 10 del Codice Penale, in combinato con l'articolo 4 del DECRETO

- si sono autonomamente dotate di un impianto regolamentare (*policy, guidelines, compliance program, ecc.*), di una organizzazione e di un sistema dei controlli atti a mitigare il rischio della commissione dei reati della specie;
- hanno recepito NORMATIVA che la CAPOGRUPPO ha emanato allo scopo di disporre di un quadro sistematico di riferimento di principi e di standard in materia di prevenzione di REATI/ILLECITI con valenza internazionale (*anti-bribery & corruption, anti-money laundering, anti-insider trading and market manipulation, ecc.*);

le Controllate di diritto estero, nei casi in cui la predetta NORMATIVA non preveda analoghi livelli di attenzione, sono tenute a conformarsi ai contenuti del capitolo “*Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti*” del MODELLO del BANCO, adeguandoli alle peculiarità della propria realtà in coerenza alla propria autonomia gestionale ed alle NORMATIVE locali vigenti.

Il *Compliance Officer* di ciascuna Controllata estera garantisce la corretta attuazione e il relativo monitoraggio dei “*Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti*” emanati da CAPOGRUPPO. L'ORGANISMO riceve gli eventuali documenti interni e loro aggiornamenti, redatti allo scopo di regolamentare l'attuazione dei predetti “Principi Generali”, e copia della reportistica prodotta con riferimento alle discipline trattate anche nel MODELLO.

## 8. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

### 8.1. Premessa

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO e di curarne l'aggiornamento è affidato ad un ORGANISMO del BANCO, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

### 8.2. Composizione, requisiti, cariche interne e nomina

#### 8.2.1. Composizione <sup>[7]</sup>

L'ORGANISMO è un collegio composto da cinque membri, scelti come segue:

- (a) tre Persone estranee al BANCO ed alla relativa compagine societaria, conformemente alle previsioni di cui *infra* (di seguito, anche "componenti esterni"), di cui uno riveste la carica di Presidente;
- (b) un Componente effettivo del Collegio Sindacale, designato dal medesimo;
- (c) un Responsabile di Funzioni Aziendali di Controllo.

#### 8.2.2. Requisiti

Nella scelta dei Componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'ORGANISMO, all'onorabilità – da valutare in base ai requisiti stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche previsti dall'articolo 26 del TUB – e, per i Componenti esterni al BANCO, all'assoluta indipendenza rispetto al BANCO.

Sono cause di incompatibilità:

- (a) essere amministratore privo dei requisiti di indipendenza, amministratore esecutivo ovvero appartenere alla società cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile;
- (b) l'aver relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, con soggetti di cui al precedente punto;
- (c) l'essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura penale) per uno dei REATI;
- (d) l'aver subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187-quater del TUF;

---

<sup>7</sup> Con decorrenza 1° luglio 2016 (cfr. Delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2015). Sino a tale data l'Organismo è composto da:

- due membri esterni, di cui uno riveste la carica di Presidente;
- un membro del Collegio sindacale e dallo stesso indicato;
- un esponente di vertice della Direzione di Audit;
- un esponente di vertice della Direzione Rischi.

- (e) l'essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

### **8.2.3. Durata in carica dei Componenti**

I Componenti dell'ORGANISMO, rimangono in carica per tre anni. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità all'operato dell'ORGANISMO, si ritiene necessario differenziare la scadenza dei suoi Componenti.

Pertanto, in fase di prima nomina, la durata dell'incarico dei Componenti esterni che non rivestono la carica di Presidente, è limitata a due anni.

I Componenti dell'ORGANISMO:

- sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato, se nominati in qualità di Componenti esterni ai sensi del precedente Capitolo;
- possono essere confermati fino a quando ricoprono i ruoli e le cariche specificate nel Capitolo precedente, se nominati in qualità di Componente effettivo del Collegio Sindacale ovvero Responsabile di una Funzione Aziendale di Controllo ("Componenti interni" ai sensi del medesimo Capitolo).

### **8.2.4. Procedura per la valutazione e la verifica dei requisiti**

Il Consiglio di Amministrazione valuta, entro 30 giorni di calendario dalla nomina e comunque con periodicità annuale, la permanenza dei suddetti requisiti soggettivi in capo ai Componenti dell'ORGANISMO, osservando le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza del mandato determina la decadenza dall'incarico o la diversa sanzione indicata *infra*, conformante alle previsioni in esso contenute .

Il Consiglio di Amministrazione valuta la completezza della documentazione fornita dall'interessato e può richiedere l'esibizione di ulteriore documentazione concernente la prova del possesso dei requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione presentata e quella aggiuntiva eventualmente richiesta, decide sulla sussistenza dei requisiti entro trenta giorni (di calendario) dalla nomina. Il termine è prorogato di sette giorni lavorativi per la comunicazione di eventuale documentazione aggiuntiva.

Qualora taluno dei Componenti, successivamente alla nomina, venga a trovarsi in una delle situazioni di difetto dei requisiti che comportano con la decadenza, il Consiglio di Amministrazione, esaminati i documenti dichiara la decadenza e avvia le opportune iniziative per il reintegro dell'ORGANISMO completo.

Il Consiglio di Amministrazione procede a norma di quanto precede, qualora sopravvengano situazioni di difetto di requisiti dopo le verifiche connesse alla nomina o dopo le verifiche periodiche. I

relativi termini decorrono dalla conoscenza delle circostanze idonee a determinare il difetto dei requisiti.

I Componenti dell'ORGANISMO hanno il dovere di comunicare immediatamente, per iscritto, sia all'ORGANISMO sia al Consiglio di Amministrazione, il sopravvenire di casi di difetto dei requisiti e comunque l'avvio, nei propri confronti, di qualsiasi procedimento (civile, amministrativo, giurisdizionale) astrattamente idoneo ad integrare una fattispecie di difetto dei requisiti.

### **8.2.5 Ulteriori ipotesi di variazioni dell'Organismo e disciplina della revoca**

Ulteriore cessazione dell'incarico per i Componenti interni deriva dalla cessazione della carica in virtù della quale sono stati nominati o la perdita della qualifica (anche in caso di promozione). In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del Membro mancante previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza nonché degli altri requisiti prescritti.

Ferma la disciplina della dichiarazione di decadenza per difetto, originario o sopravvenuto, dei sopra descritti requisiti, ciascun Componente dell'ORGANISMO è soggetto a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione solo per grave violazione dei doveri d'ufficio, con delibera motivata e previo parere obbligatorio e vincolante del Collegio Sindacale.

In deroga al comma precedente, la revoca del Sindaco dalla carica di Componente dell'ORGANISMO per violazione dei doveri d'ufficio è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Collegio Sindacale. Le motivazioni sono riportate nella deliberazione del Collegio Sindacale, restando ferma la disciplina della dichiarazione di decadenza per difetto, originario sopravvenuto dei requisiti.

In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del Membro revocato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza e degli altri requisiti prescritti.

## **8.3. Competenza, poteri e compiti dell'Organismo**

L'ORGANISMO, quale Organo collegiale, dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutte le UNITÀ OPERATIVE del BANCO, poteri che sono esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'ORGANISMO dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'ORGANISMO stesso.

L'ORGANISMO può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'ORGANISMO deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

All'ORGANISMO non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ORGANISMO.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'ORGANISMO, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare le funzioni di controllo istituzionali del BANCO.

L'ORGANISMO, nell'ambito della sua attività volta a vigilare sull'effettiva ed efficace attuazione del MODELLO, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel costante rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- (a) svolge periodica attività di verifica e di controllo, la cui cadenza temporale è, nel minimo, motivatamente predeterminata dall'Organismo stesso;
- (b) può avvalersi, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari, delle Strutture e delle Funzioni Aziendali di Controllo. A tal fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- (c) ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti le attività a rischio, ivi compresa la documentazione prodotta in occasione dei processi di individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati 231 (*risk assessment*);
- (d) può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, a tutti coloro (DESTINATARI e COLLABORATORI) che svolgono o sovrintendono, anche occasionalmente, attività a rischio. L'obbligo dei COLLABORATORI di ottemperare alla richiesta dell'ORGANISMO è inserito nei singoli contratti o regolamenti applicabili;
- (e) può chiedere informazioni o documenti relativi a Banche/Società del GRUPPO, mediante una richiesta indirizzata all'Organismo di Vigilanza della singola azienda;
- (f) riceve dai *Compliance Officers* delle Controllate con sede all'estero eventuali documenti interni e loro aggiornamenti, redatti allo scopo di regolamentare l'attuazione dei "Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti" del Modello della Capogruppo, e copia dei report periodici trasmessi al loro Organo societario di riferimento;
- (g) può richiedere, con frequenza temporale e modalità predeterminate, flussi informativi dai Responsabili delle UNITÀ OPERATIVE nelle quali si collocano le attività a rischio o sono anche in parte da queste interessate;
- (h) può rivolgersi, dopo averne informato l'Amministratore Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; la comunicazione all'Amministratore Delegato può essere omessa, sotto la responsabilità dell'ORGANISMO, in ragione della particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto;
- (i) sottopone all'Amministratore Delegato e al Responsabile della Direzione Risorse Umane le segnalazioni per l'eventuale avvio di PROCEDURE sanzionatorie previste nello specifico Capitolo del MODELLO;
- (j) trasmette tempestivamente agli Organi aziendali ed ai responsabili delle Funzioni di Controllo le informazioni rilevanti per l'espletamento dei loro compiti di cui sia venuto a conoscenza;
- (k) sottopone a verifica periodica il MODELLO, la NORMATIVA e le PROCEDURE adottate per la sua concreta attuazione e ne propone l'aggiornamento, secondo quanto previsto dallo stesso;
- (l) redige periodicamente una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nella persona dei rispettivi Presidenti. Le relazioni pe-

riodiche predisposte dall'Organismo sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti o modifiche al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche emerse dalle verifiche sull'attuazione del MODELLO;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dal BANCO, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sull'attuazione e sull'efficacia del MODELLO, con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche;

(m) svolge le funzioni di cui al Capitolo "Sistema sanzionatorio";

(n) è sentito, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto dallo stesso ORGANISMO, dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto. Parimenti, l'Organismo può sentire il Consiglio di Amministrazione e /o il Collegio Sindacale.

L'ORGANISMO è inoltre chiamato a vigilare sull'osservanza delle norme in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e ad effettuare le conseguenti comunicazioni interne ed esterne previste dall'articolo 52 del medesimo.

### **8.3.1. Obbligo di segretezza**

I Componenti dell'ORGANISMO nonché i soggetti che, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, venissero ascoltati dall'ORGANISMO o fossero destinatari di suoi atti, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

### **8.3.2. Rapporti con gli Organismi di società controllate dal Banco Popolare**

L'ORGANISMO della CAPOGRUPPO svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo sull'attività svolta dagli analoghi Organismi istituiti presso le Banche/Società del GRUPPO, pur nel rispetto dei requisiti di autonomia di questi ultimi. Tale ruolo risponde all'esigenza di efficacia del MODELLO.

### **8.3.3. Poteri di autorganizzazione e criteri per il loro esercizio**

L'ORGANISMO disciplina il proprio funzionamento adottando un "Regolamento" che - fra l'altro - deve regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di competenza, le modalità di convocazione e gestione delle riunioni, le modalità di formazione delle deliberazioni, la gestione delle informazioni da e verso l'ORGANISMO, la gestione delle segnalazioni all'ORGANISMO.

L'ORGANISMO svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli Organi e le funzioni di controllo esistenti nel BANCO.

All'ORGANISMO non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'ORGANISMO.

Anche l'attività di controllo e di verifica, svolta dall'ORGANISMO, è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare le funzioni di controllo istituzionali del BANCO.

## 8.4. Il patrimonio informativo a supporto dell'Organismo

Il BANCO attiva sistemi in grado di raccogliere ed elaborare le informazioni – sia di fonte interna che di fonte esterna – utili per conoscere tempestivamente e quindi poter gestire i rischi.

Dette informazioni, allorquando presentano profili “231 sensitive”, sono portate a conoscenza dell'ORGANISMO affinché possa valutarle anche in relazione al livello delle anomalie o criticità riscontrate e all'opportunità di proporre l'introduzione di nuove o diverse PROCEDURE di mitigazione dei rischi.

L'ORGANISMO esercita i propri obblighi di vigilanza mediante l'analisi di:

- 1) **sistematici flussi informativi** di cui risulta destinatario in forza del “*Regolamento in materia di compiti, responsabilità, flussi informativi e modalità di coordinamento e collaborazione degli Organi e Funzioni di Controllo nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni*” approvato dal Consiglio di Amministrazione della CAPOGRUPPO;
- 2) delle “**segnalazioni**” da chiunque effettuate di:
  - (a) notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei REATI e degli ILLECITI ai quali è applicabile il DECRETO, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di APICALI, dei DIPENDENTI e dei COLLABORATORI per i REATI o gli ILLECITI previsti nel DECRETO;
  - (b) notizie relative alle violazioni o presunte violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel MODELLO ivi ricomprendendo il CODICE ETICO, le PROCEDURE e la NORMATIVA, che fanno parte integrante dello stesso;
  - (c) procedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i REATI e gli ILLECITI, qualora tali indagini coinvolgano il BANCO, gli APICALI i DIPENDENTI e i COLLABORATORI;
  - (d) notifiche relative a richieste di assistenza legale inoltrate dagli APICALI e dai DIPENDENTI in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati e gli illeciti previsti nel DECRETO;
  - (e) notizie relative ai procedimenti disciplinari promossi nei confronti degli APICALI, dei DIPENDENTI e dei COLLABORATORI.

Le segnalazioni all'ORGANISMO sono inviate al seguente indirizzo e-mail:

**odv.bp@bancopopolare.it**

o all'indirizzo di posta:

**Organismo di Vigilanza Banco Popolare  
c/o Supporto Organi di Controllo  
Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona (IT)**



L'ORGANISMO valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere ad una indagine interna. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio. I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

In ogni caso è assicurata l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del BANCO o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

3) delle **“informative”** concernenti:

- (a) provvedimenti disciplinari comminati a APICALI, DIPENDENTI e COLLABORATORI per violazioni del MODELLO/DECRETO ovvero archiviazione di procedimenti promossi nei confronti degli stessi con le relative motivazioni;
- (b) provvedimenti a carico del BANCO disposti dell'Autorità Giudiziaria per violazioni del DECRETO;
- (c) altri provvedimenti a carico del BANCO disposti dall'Autorità Giudiziaria, dall'Amministrazione Finanziaria ovvero da altri Enti/Authorities preposti alla vigilanza del BANCO stesso (per esempio: INPS, INAIL, INPDAP, Direzione Provinciale del Lavoro, Medicina del Lavoro, Enti pubblici locali, A.S.L., Vigili del Fuoco, Banca d'Italia, Consob, Ivass, Antitrust, Garante per la privacy, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.) qualora tali provvedimenti siano riconducibili a violazioni del MODELLO
- (d) rilievi da parte della Società di Revisione.

A differenza delle segnalazioni che costituiscono alert di eventi che potrebbero “potenzialmente” ingenerare una “responsabilità 231” del BANCO, le “informative” ineriscono fatti la cui rilevanza - ai fini della “disciplina 231” - è accertata.

4) **altri flussi** informativi.

L'ORGANISMO esercita i propri obblighi di vigilanza anche mediante l'analisi di flussi informativi provenienti, oltre che dalle strutture che svolgono compiti di controllo o che possono concorrere al sistema dei controlli per quanto concerne il presidio di alcuni rischi (a titolo di esempio: *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili* ex articolo 154-bis del TUF, *Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008*), anche da:

- (a) Funzioni Specialistiche e dai Responsabili di UNITÀ OPERATIVE che operano in ambiti a “rischio 231”. Detti flussi possono essere di carattere quantitativo ovvero “qualitativo” costituiti, questi ultimi, dai *Key Indicator Risk*.
- (b) Organismi di Vigilanza degli *Outsourcers* e relativi alla attività esternalizzate;
- (c) Organismi di Vigilanza delle *Committenti* per eventi che hanno interessato attività esternalizzate. Dei predetti eventi, di norma, l'Organo Amministrativo della *Committente* informa gli omologhi Organi della Controllante intermedia (se esistente) e della CAPOGRUPPO che ne danno notizia ai rispettivi Organismi di Vigilanza.

## 8.5. Poteri di coordinamento dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

L'Organismo di vigilanza è preposto ad una singola Società, considerando che il DECRETO prevede che è qualificabile come ente solo la singola Società e non il GRUPPO,.

L'autonomia attribuita dal legislatore all'Organismo di vigilanza concerne sia le modalità di esercizio sia la titolarità dei suoi poteri che, pertanto, non possono essere qualificati come derivati da quelli dell'Organo Amministrativo né da quelli di altro Organismo né possono essere subordinati, per il loro esercizio, all'altrui proposta o richiesta.

Al contempo, qualora la Società appartenga ad un Gruppo e i processi produttivi forieri di rischi di cui DECRETO siano la risultante di attività dispiegate da diverse Società del Gruppo, il presidio di detti rischi esige un coordinamento fra le Società che concorrono in detti processi. Occorre pertanto che fra le Società circolino, non solo le informazioni necessarie ad eseguire attività produttive fra loro coordinate, ma anche le informazioni necessarie a identificare i rischi ed a prevenirli.

A ciò consegue l'istituzione di quattro tipologie di circuiti informativi:

- 1) quello fra Società del Gruppo, e cioè fra i rispettivi Organi amministrativi: il dialogo fra Società del Gruppo è disciplinato tenendo conto del fatto che viene riconosciuta la legittimità (fatte salve le conseguenti responsabilità) dell'esistenza di un potere di direzione e coordinamento, cui - nel caso dei gruppi bancari - si associa un dovere idoneo a produrre effetti vincolanti verso le Controllate quanto si tratti di attuare le istruzioni prescritte dall'Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- 2) quello di ciascuna Società verso il proprio Organismo di vigilanza: il dialogo fra Organismi di Vigilanza ed Organo Amministrativo della singola Società è previsto dalla legge ed è regolato, fra l'altro<sup>8</sup>, nel MODELLO in coerenza con l'esplicita previsione NORMATIVA;
- 3) quello fra l'Organismo di Vigilanza di ciascuna Società e gli omologhi Organismi di ogni altra Società del Gruppo coinvolta nei medesimi processi produttivi: il dialogo fra Organismi di Vigilanza è improntato a criteri di pariteticità e di "non ingerenza" nei compiti di vigilanza e nelle iniziative che ogni Organismo intraprende;
- 4) quelli fra gli Organismi di Vigilanza delle Controllate verso l'Organismo di Vigilanza della Controllante (anche intermedia ove esistente).

Gli Organismi di vigilanza svolgono le proprie funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli Organi e le Funzioni Aziendali di Controllo esistenti nella Società, sia in termini di suddivisione di attività che di condivisione di informazioni. In questo senso il BANCO, anche a fronte di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (11° aggiornamento della Circolare 285), ha approvato un documento, diffuso a tutte le strutture interessate, nel quale sono definiti i compiti e le responsabilità dei vari Organi e Funzioni

---

<sup>8</sup> anche nel "Regolamento in materia di compiti, responsabilità, flussi informativi e modalità di coordinamento e collaborazione degli Organi e Funzioni di Controllo nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni"

di controllo, i flussi informativi tra le diverse Funzioni/Organi di controllo e tra queste/i e gli altri Organi aziendali e, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione.

La pariteticità non esclude che uno degli Organismi di Vigilanza possa assumere un ruolo di impulso nello scambio di informazioni e di “moderatore” dei dialoghi ed in generale in iniziative che perseguono finalità di sussidio conoscitivo.

Posto che il BANCO, in qualità di CAPOGRUPPO:

- (a) è tenuto ad individuare e presidiare i rischi di reati responsabilizzanti inerenti l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento;
- (b) incorre nel rischio della “risalita” della responsabilità per reati responsabilizzanti perpetrati nell’ambito dell’organizzazione di una Società controllata,

all’ORGANISMO del BANCO è attribuito:

- (a) il coordinamento e l’indirizzo dell’attività diretta all’applicazione del Modello di organizzazione gestione e controllo nell’ambito delle Società del GRUPPO (che ne sono dotate) per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione;
- (b) la facoltà di richiedere agli Organismi di Vigilanza delle Società del GRUPPO di porre in essere specifiche azioni di controllo finalizzate ad assicurare l’adozione e l’efficacia del Modello di organizzazione gestione e controllo nelle rispettive aziende.

Svolgendo compiti di vigilanza più estesi rispetto agli omologhi delle altre Società, l’ORGANISMO della Capogruppo è destinatario di flussi informativi più completi di qualsiasi altro ORGANISMO<sup>[9]</sup>.

Il coordinamento tra l’ORGANISMO della Capogruppo e gli Organismi di Vigilanza delle Società del GRUPPO è garantito – *de minimis* - dall’attività di reporting<sup>[10]</sup>.

La circolazione di informazioni ha anzitutto ad oggetto:

- (a) la completezza del censimento delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati o illeciti;
- (b) l’utilizzo di strumenti di controllo atti a rilevare profili di criticità;
- (c) l’individuazioni di eventuali lacune nei *Modelli*;
- (d) i casi di violazione dei singoli *Modelli*.

Sono compatibili con il principio di autonomia degli Organismi di Vigilanza delle Controllate, la previsione di un onere di comunicazioni all’ORGANISMO della Capogruppo in ordine ad atti o eventi<sup>[11]</sup>

---

<sup>9</sup> E’ coerente con il quadro normativo che i singoli *Modelli* prevedano non solo obblighi di informazione della Società nei confronti dell’Organismo ma impongano all’Organismo stesso di esercitare i poteri di iniziativa che gli competono per chiedere e promuovere l’allestimento di quei flussi informativi ritenuti necessari all’esercizio dei propri compiti di vigilanza.

<sup>10</sup> L’autonomia, lungi dallo scoraggiare, favorisce gli scambi di informazioni fra Organismi, posto che ciascuno di essi ha interesse ad esercitare nel modo più diligente ed accurato i propri compiti, assumendo al riguardo ogni utile informazione e non potendo invece rimettersi a valutazioni di altri Organismi.

strettamente funzionali agli obiettivi di efficace attuazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

---

<sup>11</sup> a titolo esemplificativo: (a) pianificazione delle attività di verifica; (b) relazioni periodiche all'Organo Amministrativo, con specifico riguardo allo svolgimento delle proprie funzioni in relazione ad attività/servizi prestati (anche) a terze Società del GRUPPO; (c) iniziative che abbiano finalità conoscitiva e richiedano il coinvolgimento di altri Organismi; (d) attività info-formativa; (e) programma di incontri fra gli Organismi di Vigilanza o di parte dei medesimi

## 9 Sistema Sanzionatorio

Il DECRETO prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono introdurre, con riferimento ai soggetti in posizione apicale<sup>[12]</sup> e ai soggetti sottoposti all'altrui direzione<sup>[13]</sup> "...un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello...".

Per effetto di quanto precede, la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel MODELLO, nelle PROCEDURE e nella NORMATIVA (di seguito anche: "*impianto regolamentare 231*") è condizione essenziale per assicurare l'effettività del MODELLO costituendo i comportamenti non conformi ai principi ed alle regole di condotta fissati dai predetti, illecito contrattuale.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze penali, civilistiche o di altra natura, che possano derivare dal medesimo illecito.

Pertanto la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nell'*impianto regolamentare 231*, ledendo, di per sé solo, il rapporto in essere con il BANCO, comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca REATO o ILLECITO.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere delle funzioni e degli Organi del BANCO competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dalla NORMATIVA.

Ogni violazione o elusione dell'*impianto regolamentare 231*, da chiunque commessa, deve essere segnalata per iscritto all'ORGANISMO da parte di chi ne viene a conoscenza, ferme restando le PROCEDURE e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'ORGANISMO deve sempre essere informato della applicazione di una sanzione per violazione dell'*impianto regolamentare 231* disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza dello stesso.

### 9.1. Principi generali per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti

L'*impianto regolamentare 231* costituisce un complesso di disposizioni alle quali i DIPENDENTI devono uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dalla NORMATIVA di legge e contrattuale in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.

Costituiscono infrazione disciplinare la violazione o il tentativo di violazione dell'*impianto regolamentare 231* o l'elusione del sistema di controllo ivi previsto per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente l'*impianto regolamentare 231*. Rappresentano altresì infrazioni l'omessa redazione

---

<sup>12</sup> articolo 6, comma 2, lettera e)

<sup>13</sup> articolo 7, comma 4, lettera b)

della documentazione prevista dall'*impianto regolamentare 231*, le condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli dell'*impianto regolamentare 231*, nonché le condotte che favoriscono la violazione o l'elusione del sistema dei controlli.

Essendo la disciplina generale (e con essa gli strumenti in essere in tema di Codici e sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro) applicabile anche con riguardo a quanto previsto dal DECRETO, il BANCO, in presenza di violazione delle previsioni dell'*impianto regolamentare 231*, instaura il procedimento disciplinare e applica le relative sanzioni - tempo per tempo vigenti - conformemente alle specifiche disposizioni NORMATIVE e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro del personale (per l'Italia cfr. articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei Lavoratori ed a titolo esemplificativo il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri direttivi e per il Personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" ed il "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali").

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate considerato il grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

A tal fine, la Direzione Risorse del BANCO redige le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle PROCEDURE di contestazione delle stesse e le porta a conoscenza dei DIPENDENTI. Esse applicano quanto stabilito in materia da accordi e contratti di lavoro, ove esistenti.

## **9.2. Il sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/01 per i Dipendenti**

Al DIPENDENTE che incorre nella violazione degli obblighi di cui al paragrafo precedente, sono applicate sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro.

Qualora la violazione sia stata realizzata da personale avente la qualifica di dirigente, il titolare del potere disciplinare attiva le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile. In mancanza di un sistema sanzionatorio definito nel CCNL applicabile ai dirigenti, le sanzioni applicabili sono costituite dal licenziamento ai sensi degli articoli 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) e 2119 (Recesso per giusta causa) del Codice civile, che deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esito alla PROCEDURA condotta ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 300/1970. Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità e ove previsto dai contratti eventualmente stipulati, il titolare del potere disciplinare potrà disporre un provvedimento di carattere conservativo.

### **9.3. Il sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/01 del personale dipendente con contratto di lavoro estero**

I DIPENDENTI presso le UNITÀ OPERATIVE all'estero con contratto regolato da NORMATIVA locale, che incorrono nelle violazioni delle previsioni dell'impianto regolamentare 231, di cui al paragrafo "*Principi generali per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti*", sono soggetti alle sanzioni disciplinari di natura conservativa ovvero espulsiva del rapporto, in correlazione con la gravità dell'infrazione conformemente alla legge e alle disposizioni contrattuali che disciplinano lo specifico rapporto di lavoro.

### **9.4. Il sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/01 per i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale**

Nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale che abbiano commesso una violazione del MODELLO, delle PROCEDURE o della NORMATIVA stabilite in attuazione del medesimo, può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge o dal sistema sanzionatorio, se adottato/previsto.

Se la violazione riguarda un Componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'ORGANISMO riceve immediata comunicazione - mediante relazione scritta - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### ***9.4.1 Componenti del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché la convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Nell'ipotesi in cui a commettere la violazione siano stati più membri del Consiglio di Amministrazione di talché ogni decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, non possa essere adottata con la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato. Per l'ipotesi che uno dei consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell'Assemblea dei Soci.

#### ***9.4.2 Componenti del Collegio Sindacale***

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale potranno assumere, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

### **9.5 Il sistema sanzionatorio ex D.Lgs. 231/01 per i Collaboratori**

Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del DECRETO da parte di COLLABORA-

TORI, l'ORGANISMO informa gli APICALI ed i DIPENDENTI competenti ai quali il contratto o rapporto si riferiscono.

Il BANCO in relazione alla gravità dell'infrazione e delle modalità con cui la stessa è stata posta in essere, anche conformemente a quanto previsto nei contratti stipulati con i COLLABORATORI:

- richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni previste nel documento di sintesi del MODELLO loro consegnato al momento della sottoscrizione del contratto;
- avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali adottate e/o del diverso stato di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, non solo di recedere dal rapporto in essere per giusta causa, ma anche di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati e di revocare ogni mandato conferito.

E' fatta in ogni caso salva la possibilità per il BANCO di agire per il risarcimento dei danni, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti a sé medesimo e al GRUPPO, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal DECRETO.

## **9.6 Il sistema sanzionatorio per i Dipendenti e gli Apicali delle Controllate estere**

Qualora vengano riscontrate irregolarità nell'applicazione dei "*Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti*" presso Controllate di diritto estero, l'Organo Amministrativo della Società provvede alla valutazione della violazione e determina la misura sanzionatoria più adeguata conformemente alle disposizioni contrattuali applicabili al rapporto di lavoro ovvero, se rivolta a Componenti degli Organi amministrativi e controllo, alle disposizioni legislative e regolamentari del Paese in cui è insediata la Società. La decisione assunta dall'Organo Amministrativo della Società dovrà essere comunicata all'ORGANISMO.



## 10 Prestazione di servizi infragruppo

Il GRUPPO ha adottato un modello industriale secondo il quale:

- (a) la CAPOGRUPPO svolge le attività di direzione e coordinamento delle Società del GRUPPO, favorendo la gestione unitaria del business;
- (b) le Società strumentali, coordinate dalla CAPOGRUPPO, accentrano le funzioni di servizio e di supporto. Tale accentramento è funzionale a massimizzare le economie di scala e la specializzazione, permettendo:
  - la chiara attribuzione di responsabilità sui processi e attività svolte;
  - la piena uniformità di regole e processi operativi a livello di GRUPPO;
  - la netta separazione tra le attività operative e di controllo.

Nell'espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, la CAPOGRUPPO:

- (a) promuove l'attuazione del modello industriale di riferimento adottato e ne verifica, nel tempo, l'impostazione in termini di adeguatezza e allineamento all'evoluzione strategica ed operativa del GRUPPO;
- (b) definisce la politica aziendale <sup>[14]</sup> in materia di esternalizzazione assicurando che la stessa sia coerente con i requisiti previsti dalla NORMATIVA di vigilanza;
- (c) definisce gli standard contrattuali da adottare per la formalizzazione dei servizi esternalizzati sia all'interno, sia all'esterno del GRUPPO e, con riferimento all'esternalizzazione all'interno del GRUPPO:
  - regola le modalità di erogazione dei servizi infragruppo;
  - definisce e gestisce il modello di riaddebito dei corrispettivi, individuandone i criteri di pricing;
  - presidia lo svolgimento dei processi di accentramento di funzioni aziendali;
  - monitora tutte le attività esternalizzate all'interno del GRUPPO sulla base dei flussi informativi e delle rendicontazioni periodiche trasmessi dall'*Outsourcer* interno al GRUPPO.

Il BANCO:

- (a) svolge le attività di direzione e coordinamento;
- (b) svolge in proprio ed effettua per altre Società del GRUPPO, alcune attività di servizio e supporto al business;
- (c) affida in outsourcing <sup>[15]</sup> a Società del GRUPPO, altre attività di servizio e di supporto al business.

---

<sup>14</sup> Regolamento in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

<sup>15</sup> Al c.d. decentramento produttivo possono concorrere più tecniche giuridiche (la somministrazione, il mandato, la commissione ecc.). Nel caso del Gruppo Banco Popolare, il decentramento produttivo avviene di norma affidando ad altra Società del Gruppo, e pertanto ad un imprenditore ex articolo 2082 del Codice Civile, l'esecuzione di un'attività. Dal punto di vista civilistico, la fattispecie va inquadrata, seppure con alcune varianti ed aggiustamenti, nel fenomeno dell'appalto di servizi (cfr. articolo 1655 del Codice Civile). Trattandosi di

Le attività di cui al precedente punto c) sono – di norma - riportate anche nel “Regolamento di Struttura” del BANCO.

In considerazione di quanto anzidetto, per i rischi applicabili al BANCO risultanti nelle successive Parti Speciali, le singole “attività a rischio”, vengono declinate come qui di seguito esemplificato:

Attività svolta “in proprio”, effettuata per altre Società del GRUPPO ovvero rientrante fra quelle di direzione e coordinamento	P	
Attività svolta “da terzi” per conto del BANCO e regolata da un contratto di servizio		T

Attraverso il ricorso all’esternalizzazione, il BANCO non intende:

- (a) delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli Organi aziendali;
- (b) alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;
- (c) mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;
- (d) pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni, tenuto conto dell’assetto complessivo dei controlli del GRUPPO;
- (e) ostacolare la vigilanza.

## 10.1. I rapporti fra la Committente e l’Outsourcer nelle prestazioni dei servizi infragruppo

I servizi infragruppo prestati dal BANCO (in qualità di *Outsourcer*) o dallo stesso ricevuti (in qualità di *Committente*) che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, sono disciplinati da un contratto scritto. L’elenco dei servizi contrattualizzati è reso disponibile all’ORGANISMO.

Una disciplina uniforme dei contratti di esternalizzazione per il GRUPPO è prevista dalla *NORMATIVA*. Essa, assicurando la completezza e la linearità della gestione di detti contratti, e pertanto anche degli appalti, contribuisce a presidiare, insieme ai rischi operativi in genere, anche i “rischi 231”.

Ai fini della responsabilità ex *DECRETO*, i contratti che regolano la prestazione di attività/servizi fra le Società del GRUPPO - ancorché non intesi esclusivamente a tale scopo - riportano:

- (a) l’oggetto, e cioè, i servizi appaltati o in generale le attività esternalizzate;
- (b) le modalità di esecuzione dei predetti servizi (in ogni caso, il perimetro delle attività interessate e le modalità di svolgimento delle stesse sono descritte e disciplinate dalla *NORMATIVA* aziendale di GRUPPO)
- (c) la determinazione o l’obiettivo determinabilità del corrispettivo;

---

appalto, l’accordo di outsourcing è riconducibile ad un contratto con il quale l’Appaltatore/*Outsourcer* assume, “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio”, “il compimento di un servizio”, “verso un corrispettivo in danaro”, fermo restando che altro sono i “rischi 231” ed altro i rischi menzionati nella definizione civilistica dell’appalto.

- (d) gli obblighi delle Parti (*Committente e Outsourcer*).

Gli obblighi delle Parti si intendono estesi alle previsioni qui di seguito riportate che devono essere richiamate nel contratto sottoscritto dalle stesse.

La normativa aziendale e di GRUPPO (comprensiva dei *Modelli*), le PROCEDURE ed i documenti citati nel prosieguo del presente Capitolo, sono fruibili dalle Parti e dai rispettivi Organismi di Vigilanza (per il tramite delle proprie funzioni di segreteria) accedendo al sistema informativo di Gruppo e, in particolare, alla Sezione "Normativa" ed a specifiche *shares* della rete *intranet aziendale*. La pubblicazione nella *intranet aziendale* costituisce il momento in cui la normativa aziendale e di GRUPPO, le PROCEDURE e, in genere, i documenti rilevanti ai fini dell'attività esternalizzata sono considerati noti alle Parti consentendo la realizzazione delle previsioni di cui agli obblighi delle stesse e dei rispettivi Organismi di Vigilanza in materia di prestazione di servizi infragruppo.

1. *Committente ed Outsourcer*:

- (a) hanno, ciascuno, adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito: il *Modello*);
- (b) procedono regolarmente e tempestivamente agli aggiornamenti del *Modello*, in rapporto all'evoluzione del quadro giuridico (normativo e giurisprudenziale) ed alle modificazioni concernenti l'organizzazione della singola Società e del GRUPPO;
- (c) hanno, ciascuno, preso atto del *Modello* dell'altro o, almeno, l'intera Parte Generale del medesimo e le Parti Speciali comunque rilevanti ai fini dell'attività esternalizzata;
- (d) si obbligano reciprocamente:
  - al rispetto più rigoroso dei rispettivi *Modelli*, con particolare riguardo alle Parti Speciali (Protocolli) che assumono rilevanza ai fini delle attività esternalizzate;
  - ad informare, anche tramite il proprio *Modello*, i rispettivi Organismi di Vigilanza di procedere direttamente alle comunicazioni previste dal *Modello* stesso in materia di responsabilità ex DECRETO;
  - prendere reciprocamente atto delle modifiche del *Modello* o delle parti del medesimo rilevanti ai fini dell'attività esternalizzata;
  - a darsi notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto, con l'attività esternalizzata o con le modalità di prestazione della stessa;
  - ad astenersi, nell'esecuzione del contratto, da condotte che possano integrare una qualsivoglia fattispecie che possa comportare responsabilità ex DECRETO;

2. *l'Outsourcer*:

- (a) si attiene indirettamente, stante la piena uniformità delle regole e dei processi operativi a livello di Gruppo, oltre che al CODICE ETICO, anche a quanto previsto dal *Modello*, dalle PROCEDURE e dalla NORMATIVA della *Committente*;
- (b) ha l'obbligo di:
  - eseguire con precisione ed esattezza le attività esternalizzate nel rispetto della NORMATIVA tempo per tempo vigente e delle disposizioni della *Committente* che, come anzidetto - in considerazione della piena uniformità di regole e processi - de-

vono ritenersi descritte e disciplinate dalla NORMATIVA e dalle PROCEDURE di GRUPPO;

- censire sia le attività a rischio esercitate in proprio sia le attività a rischio svolte per le Società del GRUPPO e indicare i presidi volti a prevenire la perpetrazione di REATI e ILLECITI nei propri confronti e in quelli della *Committente*;
- mettere a disposizione della *Committente*, l'illustrazione dei presidi adottati e la loro idoneità a prevenire i REATI/ILLECITI;
- informare tempestivamente la *Committente* di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività/servizi esternalizzati in conformità alla NORMATIVA vigente ed al contratto;
- assicurare la riservatezza dei dati relativi alla *Committente* o a terzi che gli vengano forniti per eseguire il servizio;
- permettere l'accesso dell'Autorità di vigilanza ai luoghi in cui l'attività è prestata ed alla documentazione relativa alla medesima;
- apportare le modifiche al contratto richieste dall'Autorità di vigilanza della *Committente*;

(c) ha il dovere di esibire, a richiesta della *Committente*, la documentazione del proprio Organismo di Vigilanza con la quale quest'ultimo rende noto all'Organo Amministrativo gli esiti della propria attività sui presidi adottati a fini di prevenzione dei REATI/ILLECITI che interessano l'attività prestata per conto della *Committente*;

### 3. la *Committente*:

- (a) si impegna a fornire all'*Outsourcer* la necessaria documentazione e le previste informazioni in maniera veritiera e completa ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- (b) ha la facoltà di accedere alla documentazione (inclusa quella attinente alla rilevazione dei rischi di cui al DECRETO) relativa all'attività esternalizzata e di svolgere attività di controllo sia sulla documentazione sia sull'attività stessa anche mediante accesso ai locali in cui opera l'*Outsourcer*;
- (c) ha il diritto di visionare i documenti che riguardano il *Modello* dell'*Outsourcer*. In particolare:
  - l'intera Parte Generale del medesimo, ed in particolare le prescrizioni che concernono la nomina, la composizione e i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
  - le Parti Speciali dedicate alle attività esternalizzate od alle tipologie dei rischi di reato ritenute rilevanti per le suddetta attività;
  - l'eventuale ulteriore documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità del *Modello dell'Outsourcer*;
- (d) il diritto di recesso (clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice civile) in caso di inadempimento di taluna delle obbligazioni previste ai fini della prevenzione dei rischi ex DECRETO.

Con riferimento agli Organismi di Vigilanza dell'*Outsourcer* e della *Committente* ed al fine del corretto adempimento dei loro compiti, si prevede che:

- (a) l'Organismo di Vigilanza dell'*Outsourcer* rediga, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione ai servizi prestati. Tale relazione è messa a disposizione dell'Organo Amministrativo e dell'Organismo di Vigilanza della *Committente* (anche tramite specifiche *shares* della rete *intranet* aziendale). Restano pregiudicati i flussi di comunicazioni fra la *Committente* e l'*Outsourcer* nonché fra i rispettivi Organismi derivanti dall'appartenenza di entrambe le Società al medesimo GRUPPO e le previsioni che i rispettivi *Modelli* dedicano ai rapporti infragruppo.
- (b) l'Organismo di Vigilanza della *Committente* abbia la facoltà di:
- accedere alla documentazione (inclusa quella attinente alla rilevazione dei rischi di cui al DECRETO) relativa all'attività esternalizzata e di svolgere attività di controllo sia sulla documentazione sia sull'attività stessa anche mediante accesso ai locali in cui opera l'*Outsourcer*;
  - procedere ad una valutazione dell'idoneità del *Modello* dell'*Outsourcer* a dispiegare efficacia esimente nei confronti della *Committente* stessa;
  - richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza ovvero - previa comunicazione a quest'ultimo - alle UNITÀ OPERATIVE dell'*Outsourcer*;
  - proporre - sentite le funzioni competenti - l'adozione, da parte dell'*Outsourcer*, di specifiche PROCEDURE di controllo qualora lo consideri necessario al fine della prevenzione dei REATI e degli ILLECITI.

**PARTE SPECIALE**  
*(Protocolli)*

## 11 Principi generali per la prevenzione dei reati e degli illeciti

In rapporto alla natura e alla dimensione della struttura organizzativa specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, sono assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività:

- a) assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività medesima;
- b) verificando la capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, le Società del GRUPPO adottano ed attuano, adeguandole costantemente, efficaci scelte regolamentari, organizzative e procedurali. In particolare assicurano:

- (a) un **sistema organizzativo** formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti, alla contrapposizione di ruoli;
- (b) un **impianto regolamentare** che (fra l'altro) prevede:
  - la ricostruibilità della formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - la mancanza di identità soggettiva tra coloro che assumono le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle PROCEDURE contemplate dal sistema dei controlli;
  - la salvaguardia dei principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità e ricostruibilità assicurando la redazione di un quadro attendibile e fedele della situazione aziendale;
- (c) con riguardo ai **sistemi informativi**, ed in particolare allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:
  - l'individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli al fine di garantirne il corretto funzionamento;
  - la protezione delle informazioni trattate in termini di riservatezza, integrità e disponibilità;
  - l'integrazione con i sistemi esistenti;
  - il rispetto della NORMATIVA;
- (d) con riferimento a **sistemi premianti**, che rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- (e) un sistema di **poteri autorizzativi e di firma**, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- (f) un modello di **info-formazione** che prevede un capillare, efficace, autorevole, chiaro e dettagliato processo di comunicazione, integrato con un adeguato programma di formazione rivolto a coloro che operano in aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli

dei DESTINATARI, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta;

- (g) un **sistema dei controlli “di linea”** (o di primo livello) che, supportato - laddove possibile - da meccanismi di *maker-checker* - assicuri la completezza, correttezza ed accuratezza di informazioni/dati riportati sui documenti di specifica competenza delle UNITÀ OPERATIVE;
- (h) con riguardo alle attività connesse alla **gestione delle risorse finanziarie**:
- la definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, fissando le soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate ai singoli DESTINATARI;
  - la presenza di PROCEDURE autorizzative, subordinate alla declinazione di una adeguata motivazione, per il superamento dei limiti di cui al punto precedente;
  - l'obbligo di documentazione e di registrazione, in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile, delle operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, in modo che il processo decisionale possa essere verificabile e ricostruibile, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
  - l'attestazione di congruità da parte del soggetto richiedente che deve dettagliatamente motivare l'impiego di risorse finanziarie;
- (i) con riguardo alle **risorse umane**, di qualsiasi livello, che siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle NORMATIVE in materia.

Con particolare riferimento alle attività/operazioni a rischio, sono adottate specifiche PROCEDURE e NORMATIVE che - oltre a rispettare quanto riportato *infra* - prevedono che:

- (a) venga attuata una appropriata *due diligence* dei COLLABORATORI e delle CONTROPARTI con i quali le Società del GRUPPO intendono relazionarsi che, fra l'altro, disciplina l'acquisizione, *de minimis*, delle informazioni previste dalle politiche anti-riciclaggio e anti-corrruzione di GRUPPO, comprensiva fra l'altro: della verifica, anche mediante l'acquisizione di specifica documentazione o di autocertificazione, dei requisiti di affidabilità e di “moralità professionale” <sup>[16]</sup> nonché dei collegamenti con la Pubblica Amministrazione o con APICALI e DIPENDENTI delle Società del GRUPPO;
- (b) agli incontri formali con “*Enti della Pubblica Amministrazione*” (ovvero con rappresentanti/esponenti degli stessi) debbano presenziare almeno due soggetti del BANCO che dovranno redigere, sottoscrivendoli, specifici report;

---

<sup>16</sup> Da intendersi come assenza di sentenze di condanna che costituiscono *res judicata*, nel biennio precedente relativamente alla persona giuridica/fisica, compresi i Dirigenti o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo della CONTROPARTE, per reati che incidono sulla moralità professionale secondo la legge dello Stato applicabile (a titolo esemplificativo: provvedimenti sanzionatori da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza dei professionisti, violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e di obblighi relativi alla ritenute fiscali riguardanti i propri dipendenti ed i COLLABORATORI, accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, partecipazione ad una organizzazione criminale, reati di corruzione, mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riciclaggio, *market abuse*, *insider trading*, altri reati di cui al decreto legislativo 231/01). La CAPOGRUPPO definisce per specifiche tipologie di rapporti e secondo criteri di proporzionalità, le misure e la gradualità da adottare nella instaurazione e gestione della relazione, in ragione della gravità e della sussistenza di eventuali gravami.



- (c) gli APICALI ed i DIPENDENTI non possano dare seguito e debbano immediatamente segnalare, per le azioni del caso, al proprio Responsabile e all'ORGANISMO, qualsiasi tentativo di eludere le Leggi, il MODELLO (qualora applicabile), il CODICE ETICO, il "Regolamento in materia di AntiCorruzione" di GRUPPO e, in genere, quanto riportato nella NORMATIVA;
- (d) i COLLABORATORI non possano dare seguito e debbano immediatamente segnalare, per le azioni del caso al "*referente per le attività esternalizzate*" alla cui vigilanza sono sottoposti, qualsiasi tentativo di eludere le Leggi, il *Documento di Sintesi* del MODELLO, il CODICE ETICO ed il "Regolamento in materia di AntiCorruzione" di GRUPPO;
- (e) la documentazione contrattuale che regola il conferimento di incarichi ai COLLABORATORI debba contenere un'apposita dichiarazione:
  - di conoscenza del DECRETO (qualora legge applicabile al rapporto), del *Documento di Sintesi* del MODELLO, del CODICE ETICO e del "Regolamento in materia di AntiCorruzione" di GRUPPO nonché l'impegno al loro rispetto;
  - l'impegno a tenere un comportamento tale da non incorrere in nessuna delle fattispecie delittuose previste dallo stesso DECRETO.

E' altresì prevista una apposita clausola che regola le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) di REATI e di ILLECITI di cui al citato DECRETO, qualora esso costituisca legge applicabile al rapporto;

- (f) nel caso di servizi e consulenze, meno tangibili, siano definiti quanto più possibile criteri generali trasparenti per la determinazione delle condizioni di offerta, in modo che qualunque significativa variazione rispetto agli standard di mercato possa essere agevolmente rilevata e motivata adeguatamente;
- (g) il Responsabile delle PROCEDURE, se non diversamente individuato, sia identificato nel Responsabile dell'UNITÀ OPERATIVA competente per la gestione dell'operazione considerata;
- (h) il Responsabile, come sopra individuato, possa chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le UNITÀ OPERATIVE, o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- (i) l'accesso ai dati personali ed il loro trattamento sia conforme alla NORMATIVA, sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- (j) qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto da un soggetto terzo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che tale soggetto rispetti specifiche PROCEDURE di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;
- (k) ogni accesso alla rete informatica - sia *intranet* che *internet* - avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (*user ID* e *password* personale), periodicamente variata, o con altra soluzione di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della PROCEDURA di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore per ogni accesso ai "sistemi gestionali";
- (l) le PROCEDURE interne ed i processi aziendali siano guidati da principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica e da puntuali attività di controllo, per un adeguato presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la NORMATIVA vigente;

- (m) i documenti riguardanti l'attività siano archiviati e conservati, a cura della UNITÀ OPERATIVA competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- (n) l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate dalla NORMATIVA , agli Organi ed alle Funzioni Aziendali di Controllo ed alla Società di revisione;
- (o) non si dia seguito a flussi finanziari quando vi sia il sospetto che siano provenienti o possano direttamente o indirettamente avere come destinatari soggetti coinvolti in REATI o ILLECITI e se ne dia immediata comunicazione alla funzione aziendale competente;
- (p) ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, ci si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- (q) con specifico riferimento alle attività svolte in *outsourcing* per conto di Società del GRUPPO che sono tenute alle discipline in materia di conflitto d'interesse (Soggetti collegati di cui all'articolo 53 del TUB, Obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'articolo 136 del TUB e Parti Correlate di cui al Regolamento Consob n. 17221), le funzioni aziendali della SOCIETÀ si attengano a quanto previsto dalla NORMATIVA allorquando devono contrarre obbligazioni per conto delle predette. In particolare, sospendono l'operazione fintanto che da parte della *Committente* non sono stati assolti gli adempimenti deliberativi aggravati previsti dalle predette discipline.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle PROCEDURE previste dal MODELLO ove presente, nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle PROCEDURE. In tale evenienza:

- sono rispettati i principi di prevenzione dei REATI e degli ILLECITI;
- è inviata immediata informazione all'ORGANISMO;
- è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente, qualora siano state derogate le competenze di quest'ultimo.

## 12.1 Reati, attività ed operazioni a rischio

### 12.2 Reati contro la Pubblica Amministrazione

**Articolo 24 - «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico» e Articolo 25 - «Concussione , induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione».**

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal MODELLO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui agli articoli 24 e 25 del DECRETO, sono principalmente le seguenti:

<i>Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con "Enti della Pubblica Amministrazione" e "Soggetti sensibili";</i>
<i>Operatività di Banca Concessionaria di servizio pubblico in appalto, di Banca Finanziatrice e di Banca Agente;</i>
<i>Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso "Enti della Pubblica Amministrazione";</i>
<i>Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale) e degli accordi transattivi;</i>
<i>Gestione della formazione finanziata;</i>
<i>Gestione dei rapporti con le Autorità di vigilanza/Authorities</i>
<i>Gestione di procedure acquisitive di beni/servizi, conferimento di incarichi professionali e relativi rapporti contrattuali;</i>
<i>Gestione delle elargizioni a vario titolo;</i>
<i>Gestione dei rapporti con "Enti della Pubblica Amministrazione";</i>
<i>Attività connesse alla gestione del personale;</i>
<i>Gestione del patrimonio immobiliare e dei beni mobili aventi valore artistico (anche relativamente a beni mobili ed immobili oggetto di operazioni di leasing).</i>

### 12.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

**Articolo 24-bis - «Delitti informatici e trattamento illecito di dati» (articolo aggiunto dall'articolo 7 della Legge n. 48 del 2008).**

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui all'articolo 24-bis del DECRETO, sono le seguenti:

<i>Processi che presiedono all'accesso logico e fisico a reti, sistemi, basi di dati, applicazioni proprie e di terzi</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Gestione di reti, sistemi e servizi telematici</i>
<i>Processi che presiedono allo sviluppo di software ed alla gestione degli ambienti di sviluppo, collaudo e produzione</i>
<i>Gestione delle funzioni di "amministratore di sistema" e di utenti con privilegi speciali nelle piattaforme tecnologiche impiegate (17) .</i>
<i>Processi che presiedono la gestione dei cambiamenti delle applicazioni e delle risorse</i>
<i>Processi che presiedono lo svolgimento delle attività di manutenzione ed aggiornamento di informazioni, dati e software o di sistemi informatici di terzi</i>
<i>Processi che presiedono alla gestione dei dati (inclusi i flussi informativi diretti a soggetti terzi in genere come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazioni verso organi istituzionali e di vigilanza, allmentazioni a centrali rischi, comunicazioni verso la clientela..)</i>
<i>Gestione degli incidenti di sicurezza informatica (interventi straordinari in condizioni di emergenza, fasi di elaborazioni automatiche non disciplinate da processi standardizzati di schedulazione procedurale...)</i>

### **12.3 Reati di criminalità organizzata (anche "transnazionali") e di induzione a dichiarazione mendaci**

**Articolo 24-ter - Delitti di criminalità organizzata** (articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94), **Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", Articolo 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (articolo aggiunto dall'articolo 4 della legge n. 116 del 2009).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui all'articolo 24-ter e 25-decies del DECRETO, sono le seguenti:

<i>Ispezioni o richieste di informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria (anche con riferimento a terzi con cui il Banco intrattiene rapporti)</i>
<i>Indagini interne (in caso di coinvolgimento diretto, anche potenziale)</i>
<i>Flussi informativi tra legale ed Unità Operative coinvolte nelle attività di verifica</i>
<i>Predisposizione e rilascio all'Autorità Giudiziaria delle informazioni e della relativa documentazione</i>
<i>Gestione di contenziosi (partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici)</i>
<i>Attività infragruppo domestiche e internazionali</i>
<i>Gestione di flussi finanziari con controparti istituzionali domestiche e estere</i>

<sup>17</sup> Provvedimento a carattere generale del 27 novembre 2008 – G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008 – Garante per la protezione dei dati personali

*Gestione di procedure acquisitive di beni/servizi e conferimento di incarichi professionali e relativi rapporti contrattuali*

*Stipula e gestione di contratti e servizi con soggetti terzi ovvero clientela domestica e straniera, in particolare l'erogazione e la gestione del credito*

*Attività di corporate finance*

*Distribuzione o emissione di strumenti finanziari*

*Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali*

## **12.4 Falso Nummario**

**Articolo 25-bis - «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»** (articolo aggiunto dalla Legge n. 409 del 2001, ad esclusione dei reati introdotti dall'articolo 15, comma , Legge n. 99 del 2009).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui all'articolo 25-bis del DECRETO, sono le seguenti:

*Gestione del contante e di valori*

## **12.5 Reati contro la proprietà industriale e le opere di ingegno**

**Articolo 25-bis - «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»** (relativamente alla modifica introdotta dall'articolo 15, comma 7, Legge n. 99 del 2009), **Articolo 25-bis.1. «Delitti contro l'industria e il commercio»** (articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 7, legge n. 99 del 2009) e **Articolo 25-novies. «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»** (articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 7, legge n. 99 del 2009).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui agli articoli 25-bis e 25-novies del DECRETO sono principalmente le seguenti:

*Processo di erogazione e gestione del credito e di servizi di corporate finance*

*Attività di ideazione/progettazione e marketing di nuovi prodotti / servizi e siti web*

*Utilizzo di programmi per elaboratore*

*Accessi a banche dati di terzi*

*Studi e ricerche*

## **12.6 Reati societari**

**Art. 25-ter - «Reati societari»** (articolo aggiunto dall'articolo 3, del D.Lgs. n. 61 del 2002 come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui all'articolo 25-ter del DECRETO, sono principalmente le seguenti:

<i>Scritture contabili e le informative societarie periodiche;</i>
<i>Gestione dei rapporti con gli Organi di controllo aziendali e i Soci in occasione di verifiche e controlli svolti da tali soggetti in ottemperanza agli obblighi di legge;</i>
<i>Operazioni sul capitale e sulle azioni proprie;</i>
<i>Operazioni effettuate da esponenti aziendali per le quali i predetti siano portatori di interesse;</i>
<i>Attività aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;</i>
<i>Attività di qualsivoglia natura con le Autorità di Vigilanza e di Controllo nazionali, sovranazionali o estere;</i>
<i>Operazioni infragruppo;</i>
<i>Gestione procedure acquisitive di beni/servizi e di conferimento di incarichi professionali</i>
<i>Gestione delle elargizioni a vario titolo;</i>
<i>Selezione e gestione del personale;</i>
<i>Relazioni con CONTROPARTI, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, delle attività sociali</i>

## **12.7 Abusi di mercato**

**Articolo 25-sexies. - «Abusi di mercato»** (articolo aggiunto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 62 del 2005) e **Articolo 187-quinquies TUF** (illeciti amministrativi).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui agli articoli 25-sexies del DECRETO, sono principalmente:

<i>Gestione e divulgazione delle informazioni privilegiate e delle comunicazioni esterne</i>
<i>Gestione delle operazioni di mercato</i>

## **12.8 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

**Articolo 25-septies. - «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»** (articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. n. 81 del 2008).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nella esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI e gli ILLECITI di cui all'articolo 25-septies del DECRETO, sono le seguenti:

<i>Uso costante di videotermini</i>
-------------------------------------

<i>Ergonomia dell'ambiente di lavoro</i>
<i>Esposizione o impiego di sostanze potenzialmente lesive</i>
<i>Utilizzo di impianti elettrici, ascensori e montacarichi e, più in generale, all'utilizzo di impianti e macchinari o attrezzature di lavoro</i>
<i>Gestione dei lavori di manutenzione e ristrutturazione (anche con riferimento ai beni mobili e immobili in leasing)</i>
<i>Eventi di natura eccezionale, quali: (i) incendi, esplosioni, terremoti, allagamenti, diffusione di agenti chimici o batteriologici; (ii) aggressioni da parte di terzi, ad esempio a scopo di rapina, (iii) emergenze di varia natura.</i>
<i>Attività svolte in regime di appalto, contratti d'opera, contratti di somministrazione</i>
<i>Cantieri temporanei o mobili</i>

## **12.9 Contrasto al Riciclaggio, Autoriciclaggio ed al Finanziamento al terrorismo**

**Articolo 25-quater.** - «**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**» (articolo aggiunto dall'articolo 3, della legge n. 7 del 2003) e **Articolo 25-octies.** - «**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** » (articolo aggiunto dall'art. 63, del D.Lgs. n. 231 del 2007e modificato dall'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nella esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI e gli ILLECITI di cui all'articolo 25-quater e 25-octies del DECRETO, sono le seguenti:

<i>Attivazione conti di deposito e di corrispondenza con CONTROPARTI istituzionali italiane ed estere</i>
<i>Attivazione e gestione di "rapporti continuativi"<sup>18</sup> con Clientela ordinaria</i>
<i>Rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria individuale e consolidata del BANCO, compresi gli adempimenti fiscali e le dichiarazioni obbligatorie connesse</i>
<i>Relazioni commerciali con la Clientela (per esempio: prestazione servizi e attività di investimento e collocamento prodotti)</i>
<i>Gestione della tesoreria</i>
<i>Operazioni infragruppo</i>
<i>Prestazione di servizi di intestazione fiduciaria ed esercizio dell'attività di trustee (limitatamente all'ipotesi di una riconducibilità al BANCO di fatti compiuti nell'ambito di società controllata)</i>
<i>Intermediazione assicurativa (limitatamente all'ipotesi di una riconducibilità al BANCO di fatti compiuti)</i>

<sup>18</sup> Così come definiti dal D.Lgs. 231 del 2007.

*nell'ambito di società controllata)*

## **12.10 Delitti contro la persona**

**Articolo 25-quater. 1.** - «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*articolo aggiunto dall'articolo 8, della legge n. 7 del 2006*), **Articolo 25-quinquies.** - «Delitti contro la personalità individuale» (*articolo aggiunto dall'articolo 5, della legge n. 228 del 2003*) e **Articolo 25-duodecies** - «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (*articolo aggiunto dall'articolo 2, del DLgs 109 del 16 luglio 2012*).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui agli articoli 25-quater. 1. e 25-duodecies del DECRETO, sono principalmente:

*Erogazione del credito, compresi i finanziamenti in leasing*

*Selezione del personale*

*Procedure acquisitive di beni/servizi e conferimento di incarichi professionali*

## **12.11 Reati ambientali**

**Articolo 25-undecies «Reati ambientali»** (*articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*).

Le attività e le operazioni a rischio identificate dal BANCO nello svolgimento e nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI di cui all'articolo 25-undecies del DECRETO, sono principalmente:

*Gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare, degli impianti e delle infrastrutture (anche relativi a beni rivenienti da operazioni di leasing)*

*Procedure acquisitive di beni/servizi e conferimento di incarichi professionali*